



Comuni di: Cappella Maggiore, Casale sul Sile, Casier, Chiarano, Cimadolmo, Codognè, Colle Umberto, Conegliano, Cordignano, Fontanelle, Fregona, Gaiarine, Godega di Sant'Urbano, Gorgo al Monticano, Mansuè, Marcon, Mareno di Piave, Meolo, Monastier di Treviso, Motta di Livenza, Oderzo, Ormelle, Orsago, Ponte di Piave, Portobuffolè, Quarto d'Altino, Roncade, Salgareda, San Biagio di Callalta, San Fior, San Pietro di Feletto, San Polo di Piave, Santa Lucia di Piave, San Vendemiano, Sarnede, Silea, Susegana, Vazzola, Vittorio Veneto

**PIANO TRIENNALE
DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA**

2018 – 2020

AGGIORNAMENTO 2019

Data	Approvazione		Descrizione	Rev.
	Documento	Organo		
31/01/2018	delibera	Consiglio di Amministrazione	emissione	00
31/01/2019	delibera	Consiglio di Amministrazione	aggiornamento	01

1. PREMESSA

Il 6 novembre 2012 il legislatore ha approvato la legge numero 190 recante “*disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*” (di seguito legge 190/2012) che ha introdotto per la prima volta nel nostro paese un sistema organico di prevenzione della corruzione e dell’illegalità all’interno della pubblica amministrazione.

I principali temi affrontati dalla nuova normativa in materia di prevenzione della corruzione e dell’illegalità riguardano:

- l’individuazione di un’autorità nazionale per la prevenzione della corruzione e l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di individuare un soggetto responsabile dell’attività di prevenzione e di contrasto della corruzione nella pubblica amministrazione;
- l’adozione di un Piano triennale di prevenzione della corruzione per ciascuna amministrazione pubblica;
- il rafforzamento delle disposizioni vigenti in materia di pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa;
- l’introduzione di misure dirette a prevenire il conflitto di interessi e le incompatibilità nel caso di svolgimento delle funzioni da parte dei titolari degli uffici competenti nelle pubbliche amministrazioni;
- il rafforzamento della disciplina in materia di rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici e della normativa sul reclutamento dei dipendenti pubblici;
- la modifica della disciplina in materia di conferimento degli incarichi dirigenziali in funzione di prevenzione della corruzione nella pubblica amministrazione;
- l’introduzione di misure di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti;
- il potenziamento dei controlli antimafia nelle attività imprenditoriali;
- l’inasprimento delle pene per i delitti contro la pubblica amministrazione, ivi inclusa la nuova disciplina sull’accesso alla carica dei titolari di organi politici, con la parziale riscrittura della disciplina delle incandidabilità e delle ineleggibilità.

Con circolare della Funzione Pubblica n. 1/2013 sono state date le prime indicazioni per l’applicazione della legge 190/2012.

Il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica e approvato, con deliberazione n.72 dell’11 settembre 2013, dalla CIVIT (oggi ANAC) ai sensi dell’articolo 1 della legge 190/2012, è volto ad assicurare l’attuazione coordinata delle strategie di prevenzione della corruzione nella pubblica amministrazione, elaborate a livello nazionale e internazionale.

Mentre la legge 190/2012 sembrava dispensare le società partecipate e gli enti di diritto privato in controllo pubblico dall’adottare il Piano per la prevenzione della corruzione e gli adempimenti conseguenti, il Piano Nazionale Anticorruzione cita testualmente le società partecipate da enti pubblici e gli enti di diritto privato in



Comuni di: Cappella Maggiore, Casale sul Sile, Casier, Chiarano, Cimadolmo, Codognè, Colle Umberto, Conegliano, Cordignano, Fontanelle, Fregona, Gaiarine, Godega di Sant'Urbano, Gorgo al Monticano, Mansuè, Marcon, Mareno di Piave, Meolo, Monastier di Treviso, Motta di Livenza, Oderzo, Ormelle, Orsago, Ponte di Piave, Portobuffolè, Quarto d'Altino, Roncade, Salgareda, San Biagio di Callalta, San Fior, San Pietro di Feletto, San Polo di Piave, Santa Lucia di Piave, San Vendemiano, Sarnede, Silea, Susegana, Vazzola, Vittorio Veneto

controllo pubblico tra i soggetti sui quali grava l'obbligo di redazione del Piano di Prevenzione della Corruzione (P.P.C.).

La circolare n. 1/2014 della Funzione Pubblica ha offerto indirizzi applicativi sull'ambito oggettivo e soggettivo di applicazione delle disposizioni in materia di anticorruzione (legge 190/2012) per le società controllate e partecipate.

L'ANAC con determinazione n. 8 del 17 giugno 2015 ha approvato le *“Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”*, sostituite integralmente con le nuove linee guida adottate dal Consiglio dell'Autorità con la delibera n. 1134 nella seduta dell'8 novembre 2017.

La determinazione specifica che in considerazione della peculiare configurazione del rapporto di controllo che le amministrazioni hanno con le società in house, queste ultime rientrano, a maggior ragione, nell'ambito delle società controllate cui si applicano le norme di prevenzione della corruzione ai sensi della legge 190/2012, tesi contenuta anche nella citata determinazione n. 1134/2017.

Piave Servizi Srl, in quanto ente di diritto privato in partecipazione pubblica, ha valutato commendevole adeguarsi agli indirizzi del Piano Nazionale Anticorruzione, redatto ai sensi della legge 190/2012, dotandosi anche del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.), i cui contenuti sono stati sviluppati in linea con le indicazioni contenute nel P.N.A..

Nella seduta del 31 luglio 2014 il C.d.A. della holding contrattuale Piave Servizi Srl ha approvato il P.T.P.C. e il P.T.T.I. successivamente adottati dalle società operative Sisp Srl e Sile Piave SpA (oggi estinte attraverso un processo di fusione per incorporazione).

Nella stessa seduta il C.d.A. stabilì di rinviare la stesura del Modello d.lgs. 231/2001 ad un momento successivo all'uscita dei soci di area ASI Spa (per evitare dispendi di importanti risorse pubbliche). Nel primi mesi 2017 la Società ha completato la redazione del proprio MOG (Modello d.lgs. 231/2001), adottato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29 maggio 2017.

A conferma della correttezza della scelta effettuata dal Consiglio di Amministrazione si evidenzia che, a dicembre 2014, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Autorità Nazionale Anticorruzione hanno raggiunto un accordo per il rafforzamento dei meccanismi di prevenzione della corruzione nelle società controllate e/o partecipate, stipulando un documento di linee guida che contiene indicazioni di carattere generale anche per gli enti e le società controllate dalle altre amministrazioni pubbliche.

1.1. Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)

La legge 190/2012 inizialmente aveva assegnato i compiti di autorità anticorruzione alla Commissione per la Valutazione, l'Integrità e la Trasparenza delle amministrazioni pubbliche (CiVIT).

La CiVIT era stata istituita dal legislatore, attraverso il d.lgs. 150/2009, per svolgere prioritariamente funzioni di valutazione della *“performance”* delle pubbliche amministrazioni.

Successivamente la denominazione della CiVIT è stata sostituita con quella di Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

L'articolo 19 del DL 90/2014 (convertito con modificazioni dalla legge 114/2014), ha soppresso l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP) e ne ha trasferito compiti e funzioni all'Autorità Nazionale Anticorruzione.



Comuni di: Cappella Maggiore, Casale sul Sile, Casier, Chiarano, Cimadolmo, Codognè, ColLe Umberto, Conegliano, Cordignano, Fontanelle, Fregona, Gaiarine, Godega di Sant'Urbano, Gorgo al Monticano, Mansuè, Marcon, Mareno di Piave, Meolo, Monastier di Treviso, Motta di Livenza, Oderzo, Ormelle, Orsago, Ponte di Piave, Portobuffolè, Quarto d'Altino, Roncade, Salgareda, San Biagio di Callalta, San Fior, San Pietro di Feletto, San Polo di Piave, Santa Lucia di Piave, San Vendemiano, Sarnede, Silea, Susegana, Vazzola, Vittorio Veneto

La *mission* dell'ANAC può essere “*individuata nella prevenzione della corruzione nell'ambito delle amministrazioni pubbliche, nelle società partecipate e controllate anche mediante l'attuazione della trasparenza in tutti gli aspetti gestionali, nonché mediante l'attività di vigilanza nell'ambito dei contratti pubblici, degli incarichi e comunque in ogni settore della pubblica amministrazione che potenzialmente possa sviluppare fenomeni corruttivi, evitando nel contempo di aggravare i procedimenti con ricadute negative sui cittadini e sulle imprese, orientando i comportamenti e le attività degli impiegati pubblici, con interventi in sede consultiva e di regolazione.*”

La chiave dell'attività della nuova ANAC, nella visione attualmente espressa è quella di *vigilare per prevenire la corruzione creando una rete di collaborazione nell'ambito delle amministrazioni pubbliche e al contempo aumentare l'efficienza nell'utilizzo delle risorse, riducendo i controlli formali, che comportano tra l'altro appesantimenti procedurali e di fatto aumentano i costi della pubblica amministrazione senza creare valore per i cittadini e per le imprese”.*

La legge 190/2012 ha attribuito alla Autorità Nazionale Anticorruzione lo svolgimento di numerosi compiti e funzioni.

L'ANAC:

1. collabora con i paritetici organismi stranieri, con le organizzazioni regionali ed internazionali competenti;
2. approva il Piano Nazionale Anticorruzione;
3. analizza le cause e i fattori della corruzione e definisce gli interventi che ne possono favorire la prevenzione e il contrasto;
4. esprime pareri facoltativi agli organi dello Stato e a tutte le amministrazioni pubbliche, in materia di conformità di atti e comportamenti dei funzionari pubblici alla legge, ai codici di comportamento e ai contratti, collettivi e individuali, regolanti il rapporto di lavoro pubblico;
5. esprime pareri facoltativi in materia di autorizzazioni, di cui all'articolo 53 del d.lgs. 165/2001, allo svolgimento di incarichi esterni da parte dei dirigenti amministrativi dello Stato e degli enti pubblici nazionali, con particolare riferimento all'applicazione del comma 16-ter, introdotto dalla legge 190/2012;
6. esercita vigilanza e controllo sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure adottate dalle pubbliche amministrazioni e sul rispetto delle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste dalla legge 190/2012 e dalle altre disposizioni vigenti;
7. riferisce al Parlamento, presentando una relazione entro il 31 dicembre di ciascun anno, sull'attività di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e sull'efficacia delle disposizioni vigenti in materia.

A norma dell'articolo 19 comma 5 del DL 90/2014 (convertito dalla legge 114/2014), l'Autorità Nazionale Anticorruzione, in aggiunta ai compiti di cui sopra:

8. riceve notizie e segnalazioni di illeciti, anche nelle forme di cui all'articolo 54-bis del d.lgs. 165/2001;
9. riceve notizie e segnalazioni da ciascun avvocato dello Stato che venga a conoscenza di violazioni di disposizioni di legge o di regolamento o di altre anomalie o irregolarità relative ai contratti che rientrano nella disciplina del Codice di cui al d.lgs. 163/2006;
10. salvo che il fatto costituisca reato, applica, nel rispetto delle norme previste dalla legge 689/1981, una sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a euro 1.000 e non superiore nel massimo a euro 10.000, nel caso in cui il soggetto obbligato ometta l'adozione dei piani triennali di prevenzione della corruzione e dei programmi triennali di trasparenza.

Secondo l'impostazione iniziale della legge 190/2012, all'attività di contrasto alla corruzione partecipava anche il Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il comma 15 dell'articolo 19 del DL 90/2014 (convertito dalla legge 114/2014) ha trasferito all'ANAC tutte le competenze in materia di anticorruzione già assegnate al Dipartimento della Funzione Pubblica.

Ad oggi, pertanto, è l'ANAC che, secondo le linee di indirizzo adottate dal Comitato interministeriale istituito con DPCM 16 gennaio 2013:

- a) coordina l'attuazione delle strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione elaborate a livello nazionale e internazionale;
- b) promuove e definisce norme e metodologie comuni per la prevenzione della corruzione, coerenti con gli indirizzi, i programmi e i progetti internazionali;
- c) predispose il Piano Nazionale Anticorruzione, anche al fine di assicurare l'attuazione coordinata delle misure di cui alla lettera a);
- d) definisce modelli standard delle informazioni e dei dati occorrenti per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge, secondo modalità che consentano la loro gestione ed analisi informatizzata;
- e) definisce criteri per assicurare la rotazione dei dirigenti nei settori particolarmente esposti alla corruzione e misure per evitare sovrapposizioni di funzioni e cumuli di incarichi nominativi in capo ai dirigenti pubblici, anche esterni.

In ogni caso, si rammenta che lo strumento che ha consentito agli operatori di interpretare la legge 190/2012 immediatamente dopo la sua pubblicazione rimane la circolare numero 1 del 25 gennaio 2013 proprio del Dipartimento della Funzione Pubblica (*"Legge n. 190 del 2012 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*).

1.2. Il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.)

L'Autorità Nazionale Anticorruzione elabora ed approva il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.).

Il primo Piano Nazionale Anticorruzione è stato approvato dall'Autorità l'11 settembre 2013 con la deliberazione numero 72.

Il 28 ottobre 2015 l'Autorità ha approvato la determinazione numero 12 di aggiornamento, per il 2015, del P.N.A..

L'Autorità ha provveduto ad aggiornare il P.N.A. del 2013 per tre fondamentali ragioni:

1. in primo luogo, l'aggiornamento è stato imposto dalle novelle normative intervenute successivamente all'approvazione del P.N.A.; in particolare, il riferimento è al DL 90/2014 (convertito dalla legge 114/2014) il cui articolo 19 comma 5 ha trasferito all'ANAC tutte le competenze in materia di anticorruzione già assegnate dalla legge 190/2012 al Dipartimento della Funzione Pubblica;
2. la determinazione n. 12/2015 è pure conseguente ai risultati dell'analisi del campione di 1911 piani anticorruzione 2015-2017 svolta dall'Autorità; secondo ANAC *"la qualità dei P.T.P.C. è generalmente insoddisfacente"*;
3. infine, l'aggiornamento del P.N.A. si è reso necessario per consentire all'Autorità di fornire risposte unitarie alle richieste di chiarimenti inoltrate dai professionisti delle pubbliche amministrazioni, nello specifico i responsabili anticorruzione.

Il 3 agosto 2016 l'ANAC ha approvato il nuovo Piano Nazionale Anticorruzione 2016 con la deliberazione numero 831.

L'articolo 41, comma 1 lettera b), del d.lgs. 97/2016, ha stabilito che il P.N.A. costituisca *"un atto di indirizzo"* al quale i soggetti obbligati devono uniformare i loro piani triennali di prevenzione della corruzione.

Il P.N.A. 2016, approvato dall'ANAC con la deliberazione 831/2016, ha un'impostazione assai diversa rispetto al piano del 2013. Infatti, l'Autorità ha deciso di svolgere solo *“approfondimenti su temi specifici senza soffermarsi su tutti quelli già trattati in precedenza”*.

Con delibera n. 1208 del 22 novembre 2017, il Consiglio dell'Autorità ha approvato l'aggiornamento 2017 al suddetto Piano. Il documento, da un lato, dà conto degli esiti della valutazione di un campione di P.T.P.C. di amministrazioni ed integra alcune indicazioni sull'applicazione della normativa di prevenzione della corruzione che interessano tutti i soggetti cui essa si rivolge, dall'altro, fornisce alcuni approfondimenti su specifiche tipologie di amministrazioni o settori di attività. Né il campione esaminato né gli approfondimenti hanno interessato o hanno riguardano le società pubbliche.

Si rileva, invece, che nel documento approvato con deliberazione n. 1074 del 21 novembre 2018 relativo all'aggiornamento 2018 al PNA 2016, l'Autorità riporta gli esiti del monitoraggio eseguito nel 2018 che, per la prima volta, ha interessato anche le società in controllo pubblico. Il campione analizzato era composto di n. 340 enti di diritto privato aventi sede in 8 Regioni (Veneto escluso), con compagine interamente pubblica e capitale partecipato da almeno un ente territoriale tra Regione, Province, Comuni capoluogo e Comuni con più di 65.000 abitanti.

Pertanto:

1. resta ferma l'impostazione relativa alla gestione del rischio elaborata nel P.N.A. 2013, integrato dall'Aggiornamento 2015, anche con riferimento alla distinzione tra misure organizzative generali e specifiche e alle loro caratteristiche;
2. in ogni caso, quanto indicato dall'ANAC nell'Aggiornamento 2015 al P.N.A. 2013, sia per la parte generale che per quella speciale, è da intendersi integrativo anche del P.N.A. 2016 e successivi aggiornamenti 2017 e 2018.

Ciò premesso, il P.N.A. 2016 approfondisce:

1. l'ambito soggettivo d'applicazione della disciplina anticorruzione, riservandosi, tuttavia, di approfondire le problematiche collegate all'anticorruzione applicabili alle società pubbliche di cui all'art. 2-bis commi 2 e 3 del d.lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. 97/2016;
2. la misura della rotazione, che nel P.N.A. 2016 trova una più compiuta disciplina;
3. la tutela del dipendente che segnala illeciti (cd. whistleblower) su cui l'Autorità ha adottato apposite Linee guida ed alle quali il P.N.A. rinvia;
4. la trasparenza, oggetto di innovazioni apportate dal d.lgs. 97/2016, per la quale vengono forniti nuovi indirizzi interpretativi, salvo il rinvio a successive Linee guida;
5. l'adozione di *“codici che contengano norme e doveri di comportamento destinati a durare nel tempo, da calibrare in relazione alla peculiarità delle finalità istituzionali perseguite dalle singole amministrazioni”* e che *“a partire da quella generale, diversifichi i doveri dei dipendenti e di coloro che vi entrino in relazione, in funzione delle specificità di ciascuna amministrazione”*; circa tali codici l'Autorità si è riservata, comunque, di intervenire ai fini di un maggior coordinamento nonché di adottare specifiche linee guida per tipologia di amministrazioni e enti.

Confermato l'impianto del 2013, l'ANAC ribadisce quanto già precisato a proposito delle caratteristiche delle misure di prevenzione in sede di aggiornamento 2015: queste devono essere adeguatamente progettate, sostenibili e verificabili. È inoltre necessario individuare i soggetti attuatori, le modalità di attuazione, di monitoraggio e i relativi termini.

Nell'aggiornamento 2017 al PNA 2016, riguardo all'ambito soggettivo di applicazione della L. 190/2012, l'Autorità, dopo aver informato dell'approvazione delle nuove linee guida di cui alla delibera n. 1134/2017, fa

rinvio a tali nuovi indirizzi per l'attuazione della normativa anticorruzione e trasparenza nelle società controllate e partecipate.

Riguardo alla "gestione del rischio" di corruzione, che rappresenta il contenuto principale del P.N.A. e dei piani anticorruzione locali, l'Autorità ha preferito confermare l'impianto fissato nel 2013.

La gestione del rischio si sviluppa nelle fasi seguenti:

1. identificazione del rischio: consiste nel ricercare, individuare e descrivere i "*rischi di corruzione*" e richiede che per ciascuna attività, processo o fase, siano evidenziati i possibili rischi;
2. analisi del rischio: in questa fase sono stimate le probabilità che il rischio si concretizzi (probabilità) e sono pesate le conseguenze che ciò produrrebbe (impatto);
3. ponderazione del rischio: dopo aver determinato il livello di rischio di ciascun processo o attività si procede alla "*ponderazione*" che consiste nella formulazione di una sorta di graduatoria dei rischi sulla base del parametro numerico "*livello di rischio*" (valore della probabilità per valore dell'impatto);
4. trattamento: il processo di "*gestione del rischio*" si conclude con il "*trattamento*", che consiste nell'individuare delle misure per neutralizzare, o almeno ridurre, il rischio di corruzione.

Nell'aggiornamento 2018 al PNA 2016, l'ANAC fornisce chiarimenti in merito a dubbi interpretativi nell'applicazione della disciplina di prevenzione della corruzione, in particolare sulle modalità di adozione annuale del P.T.P.C., su alcuni obblighi in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza posti in capo alle società, sulla nuova disciplina della tutela dei dati personali, sulla c.d. "incompatibilità successiva".

L'Autorità, inoltre, si sofferma, nella parte generale, sulla figura del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, precisandone il ruolo, i poteri, i requisiti soggettivi per la nomina e la permanenza in carica, la revoca nonché i rapporti dello stesso con l'Autorità anticorruzione ed il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD).

1.3. Il Piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.)

La legge 190/2012 impone l'approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.).

Il Responsabile anticorruzione e per la trasparenza propone all'organo di indirizzo lo schema di P.T.P.C. che deve essere approvato dall'organo di indirizzo ogni anno entro il 31 gennaio.

L'attività di elaborazione del Piano non può essere affidata a soggetti esterni all'amministrazione.

Il P.N.A. 2016 precisa che "*gli organi di indirizzo nelle amministrazioni e negli enti dispongono di competenze rilevanti nel processo di individuazione delle misure di prevenzione della corruzione*" quali la nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e l'approvazione del piano.

Per le società il piano è approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Il comma 8 dell'articolo 1 della legge 190/2012, modificato dal d.lgs. 97/2016, prevede che l'organo di indirizzo definisca gli "*obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione*" che costituiscono "*contenuto necessario del P.T.P.C.*".

Conseguentemente, l'elaborazione del piano non può prescindere dal diretto coinvolgimento del vertice delle amministrazioni per ciò che concerne la determinazione delle finalità da perseguire.

Il P.N.A. 2016 specifica che, ai sensi dell'articolo 10 comma 3 del d.lgs. 33/2013, "*la promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce obiettivo strategico di ogni amministrazione, che deve tradursi in obiettivi organizzativi e individuali.*"



Comuni di: Cappella Maggiore, Casale sul Sile, Casier, Chiarano, Cimadolmo, Codognè, ColLe Umberto, Conegliano, Cordignano, Fontanelle, Fregona, Gaiarine, Godega di Sant'Urbano, Gorgo al Monticano, Mansuè, Marcon, Mareno di Piave, Meolo, Monastier di Treviso, Motta di Livenza, Oderzo, Ormelle, Orsago, Ponte di Piave, Portobuffolè, Quarto d'Altino, Roncade, Salgareda, San Biagio di Callalta, San Fior, San Pietro di Feletto, San Polo di Piave, Santa Lucia di Piave, San Vendemiano, Sarnede, Silea, Susegana, Vazzola, Vittorio Veneto

1.4. Il processo di approvazione del P.T.P.C.

Come già precisato, il Responsabile anticorruzione e per la trasparenza propone all'organo di indirizzo politico lo schema di P.T.P.C. che deve essere approvato ogni anno entro il 31 gennaio. Nelle società l'organo di indirizzo è individuato nel Consiglio di Amministrazione

L'Autorità sostiene che sia necessario assicurare *“la più larga condivisione delle misure”* anticorruzione con gli organi di indirizzo politico (ANAC determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015). A tale scopo, l'ANAC ritiene possa essere utile prevedere una *“doppio approvazione”*. L'adozione di un primo schema di P.T.P.C. e, successivamente, l'approvazione del piano in forma definitiva. Il P.N.A. 2016 raccomanda di *“curare la partecipazione degli stakeholder nella elaborazione e nell'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione”*.

Per Piave Servizi, tali finalità potrebbero essere realizzate con la seguente modalità:

- condivisione del Piano col Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo Analogico elaborato dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione;
- esame ed eventuale inserimento successivo nel Piano da parte del R.P.C. degli emendamenti, dei suggerimenti e delle correzioni proposti dal Comitato;
- approvazione da parte del C.d.A. del documento eventualmente così integrato.

Il P.N.A. 2013 prevede, inoltre, che il P.T.P.C. contenga le seguenti informazioni:

1. data e documento di approvazione del Piano da parte degli organi di indirizzo politico-amministrativo;
2. individuazione degli attori interni alla società che hanno partecipato alla predisposizione del Piano nonché dei canali e degli strumenti di partecipazione;
3. individuazione degli attori esterni alla società che hanno partecipato alla predisposizione del Piano nonché dei canali e degli strumenti di partecipazione;
4. indicazione di canali, strumenti e iniziative di comunicazione dei contenuti del Piano.

Piave Servizi Srl ha provveduto ad approvare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione nelle sedute del C.d.A.:

- del 31 luglio 2014 per il periodo 2014-2016;
- del 28 gennaio 2016 per il periodo 2016-2018;
- del 30 gennaio 2017 per il periodo 2017-2019;
- del 31 gennaio 2018 per il periodo 2018-2020.

Il nuovo comma 8 dell'articolo 1 della legge 190/2012, prevede che il P.T.P.C. debba essere trasmesso all'ANAC. Al riguardo l'ANAC precisa nel P.N.A. 2016 che, *“in attesa della predisposizione di un'apposita piattaforma informatica”*, in una logica di semplificazione non deve essere trasmesso alcun documento. *L'adempimento è assolto con la sola pubblicazione del P.T.P.C. sul sito istituzionale, in “Amministrazione trasparente”, “Altri contenuti”, “Corruzione”*.

I piani e le loro modifiche o aggiornamenti devono rimanere pubblicati sul sito unitamente a quelli degli anni precedenti.


1.5. Il concetto di corruzione adottato nel P.T.P.C.

Il concetto di corruzione che viene preso a riferimento nel presente documento ha un'accezione ampia. Esso è comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri **“l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati”**.

Le situazioni rilevanti, dunque, sono più ampie delle fattispecie classiche di reato penale, già previste agli artt. 318, 319 e 319 ter, c.p., e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui - **a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione (ovvero della società pubblica) a causa dell'abuso di un potere pubblico, finalizzato a favorire interessi privati.**

Questa ultima definizione include **sia gli interessi privati del dipendente pubblico (del dipendente della società partecipata), sia gli interessi dei soggetti privati che si interfacciano con la pubblica amministrazione.**

E descrive le dinamiche corruttive del dopo Tangentopoli: mentre negli anni '90 il motore della corruzione era rappresentato dai partiti politici (ed erano numerosi i casi di concussione), oggi sono gli interessi privati degli operatori economici il principale «MOTORE» della corruzione.



1.6. Il rapporto tra Modello 231 e Modello di prevenzione della corruzione

E' necessario precisare che la legge 190 non menziona, in alcun modo, le società a partecipazione pubblica. Il Piano Nazionale Anticorruzione, approvato dalla CIVIT (oggi ANAC), mostra invece di porsi in una diversa prospettiva, estendendo l'applicabilità degli obblighi anticorruzione anche alle società partecipate: *"I contenuti del presente P.N.A. sono inoltre rivolti alle autorità amministrative indipendenti, agli enti pubblici economici (ivi comprese l'agenzia del demanio e le autorità portuali), agli enti di diritto privato in controllo pubblico, alle società partecipate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'art.2559 c.c. per le parti in cui tali soggetti sono espressamente indicati come destinatari"*.

E' opportuno ricordare che il d.lgs. 231 del 8 giugno 2001 dispone già che i soggetti di natura privatistica provvedano ad adottare opportune misure organizzative (il modello 231/2001) atte alla prevenzione della corruzione. La legge 190/2012, a differenza del citato decreto, implica una più vasta ed impegnativa attività di autoanalisi organizzativa e di individuazione di misure preventive relative, potenzialmente, a tutti i settori di attività. Ciò in rapporto a fenomeni corruttivi che non riguardano il solo compimento di reati, ma toccano l'adozione di comportamenti e atti contrari, più in generale, al principio di imparzialità cui sono tenuti tutte le P.A. e i soggetti che svolgono attività di pubblico interesse.

Il meccanismo introdotto dalla Legge anticorruzione per le PA risulta essere parallelo a quello previsto dal d.lgs. 231/2001 per le società private, come riportato nel seguente quadro di raffronto:

	SETTORE	
	PUBBLICO	PRIVATO
Documento	P.N.A. - P.T.P.C.	Modello
Responsabilità	Responsabile della Prevenzione	Organismo di Vigilanza
Metodo	Valutazione rischio corruttivo negli uffici della PA	Risk assessment

Il P.N.A. e il suo Allegato 1 contengono due paragrafi (rispettivamente 3.1.1 e B.2), incentrati sul tema del coordinamento tra Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) e Modelli ex d.lgs. n. 231/2001.

Con riferimento ai rapporti tra i due modelli è necessario, comunque, tenere in considerazione la circostanza che mentre il PNA si concentra solo sulla prevenzione della corruzione (e in senso lato dei reati contro la PA), il Modello 231 delle società private a partecipazione pubblica ha un'estensione più ampia e riguarda molte altre tipologie di reato (ambientali, in tema di salute e sicurezza sul lavoro, societari, ecc.).

1.6.1 Analogie e differenze tra P.T.P.C. e Modello 231/2001

Il P.T.P.C. e il Modello 231/2001 vantano alcuni elementi in comune:

- individuano i possibili rischi (rispettivamente la corruzione nel Piano ed i reati-presupposto nel Modello ex d.lgs. n. 231/2001);
- analizzano la gestione dei rischi individuati;
- richiedono l'adozione e l'attuazione di misure organizzative e di procedure di gestione e controllo.

Sul punto occorre chiarire che la Legge Anticorruzione e il P.N.A. precisano che la nozione di corruzione rilevante è più ampia di quella coperta dalle specifiche fattispecie previste dal codice penale, comprendendo pure gli altri reati contro la pubblica amministrazione e l'utilizzo dell'ufficio pubblico a fini privati.

Secondo il P.N.A., la c.d. "Parte Speciale" del Modello 231/2001 relativa ai reati contro la pubblica amministrazione può, a certe condizioni, costituire il Piano anticorruzione della società partecipata.

Anzi, questa Parte Speciale potrebbe chiamarsi "Piano di prevenzione della corruzione" e, comunque, dovrebbe essere trasmessa alle amministrazioni pubbliche vigilanti e pubblicata sul sito istituzionale della società.

Il Consiglio di Amministrazione di Piave Servizi ha deciso di adottare un approccio diverso, che mantenga intatta la peculiare natura e funzione del Modello ex d.lgs. 231/2001.

Nel Modello relativo ai reati contro la P.A. il C.d.A. ha deciso di inserire esclusivamente i reati-presupposto tassativamente indicati dalla legge. Quindi nel Modello 231/01 si ritroveranno esclusivamente i delitti di cui agli articoli 24 e 25 del d.lgs. 231/2001, e verranno tralasciati il rischio di commissione di altri reati contro la pubblica amministrazione (si pensi, ad esempio, all'abuso d'ufficio o all'omissione di atti d'ufficio) e, a maggior ragione il rischio di utilizzo della funzione pubblica a fini privati (definizione più ampia del concetto di corruzione).

Tali rischi vengono quindi opportunamente individuati, descritti ed affrontati in un documento autonomo: appunto il presente P.T.P.C.

1.6.2 Elenco dei reati nel P.T.P.C. e confronto con il Modello d.lgs. 231/2001

Ai fini di esplicitare i rapporti intercorrenti tra P.T.P.C. e Modello d.lgs. 231/2001 si riportano nella tabella sotto riportata i possibili rischi riscontrabili nei processi di lavoro analizzati e la loro presenza tra i reati presupposto nel Modello d.lgs. 131/2001.

OGGETTO DEL P.T.P.C.	Presenza del REATO PRESUPPOSTO nel Modello d.lgs 231/2001
<p>1. Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.); Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a cinque anni.</p>	<p style="text-align: center;">Si</p>
<p>2. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.); Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.</p>	<p style="text-align: center;">Si</p>
<p>3. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.); Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un</p>	<p style="text-align: center;">Si</p>
<p>4. Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.</p>	<p style="text-align: center;">Si</p>

<p>5. Concussione (art. 317 c.p.); Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.</p>	<p>Si</p>
<p>6. Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.); Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.</p>	<p>Si</p>
<p>7. Peculato (art. 314 c.p.); Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di danaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.</p>	<p>No</p>
<p>8. Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.); Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.</p>	<p>No</p>
<p>9. Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.); Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno carattere di rilevante gravità.</p>	<p>No</p>
<p>10. Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328 c.p.). Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro 1.032. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa.</p>	<p>No</p>

1.6.3 Il R.P.C.T. e l'Organismo di Vigilanza

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione è destinato a ricoprire, insieme all'Organismo di Vigilanza delle società di diritto privato, un ruolo cruciale sebbene svolga compiti analoghi a quelli dell'Organismo.

Nel PNA, l'ANAC ha previsto che *“gli enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale o regionale/locale devono, inoltre, nominare un responsabile per l'attuazione dei propri Piani di prevenzione della corruzione, che può essere individuato anche nell'organismo di vigilanza previsto dall'art. 6 del d.lgs. n. 231 del 2001”*. Tale attribuzione all'O.d.V. ha suscitato, però, non poche perplessità circa:

- 1) la possibilità che il PNA possa introdurre una previsione non presente nella normativa. Come è noto l'attribuzione di poteri è realizzabile nel nostro ordinamento soltanto con previsione di fonte primaria, di talché solo la legge può validamente attribuire compiti propri ad organi preposti ad esercitarli;
- 2) la correttezza, sotto il profilo pratico, dell'assimilazione tra Responsabile dell'attuazione dei piani e l'Organismo di Vigilanza. Nel settore privato, la responsabilità dell'attuazione del Modello 231 non è prerogativa dell'O.d.V. a cui, invece, è deputata l'attività di monitoraggio e verifica del rispetto delle regole previste dalla *compliance programs*.

In merito all'assimilazione delle due figure si evidenzia, inoltre, che:

- discutibile, se non inapplicabile, è l'estensione all'O.d.V. di alcuni compiti attribuiti al R.P.C.T.;
- discutibile, se non inapplicabile, è l'estensione ai membri dell'O.d.V., che non siano dipendenti dell'ente, delle responsabilità previste per il R.P.C.T.;
- l'O.d.V. ha un ambito di intervento molto più articolato, atteso che il Modello 231 è destinato a prevenire non solo reati contro la PA ma molti altri;
- l'indipendenza dell'O.d.V. potrebbe essere compromessa.

Potendo l'esercizio congiunto dei ruoli di R.P.C.T. e di O.d.V. generare una commistione di compiti, è sicuramente opportuno che i poteri di vigilanza sul modello organizzativo e quelli di promozione e attuazione delle misure anticorruzione siano distinti ed affidati a soggetti diversi.

Anche l'ANAC, nelle linee guida adottate con delibera n. 1134/2017, ha rivisto, quindi, le conclusioni a cui era giunta precedentemente, sostenendo che *“in ragione delle diverse funzioni attribuite al RPCT e all'OdV dalle rispettive normative di riferimento nonché in relazione alle diverse finalità delle citate normative, si ritiene necessario escludere che il RPCT possa fare parte dell'OdV, anche nel caso in cui questo sia collegiale”*.

Piave Servizi Srl, avendo deciso di costruire un sistema di gestione della prevenzione della corruzione e della trasparenza accostato al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del d.lgs. 231/2001, ha optato per mantenere distinto il ruolo di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza da quello di Organismo di Vigilanza.

Nella seduta del 29 maggio 2017, il Consiglio di Amministrazione ha nominato il primo Organismo di Vigilanza della Società, nella persona di:

- Basciano rag. comm. Alberto, in qualità di Presidente;
- Burlini dott. Andrea, in qualità di Componente;
- Tonon dott.ssa Monica, in qualità di Componente.

Successivamente, l'Organo amministrativo, con propria delibera dell'11 settembre 2018, ha nominato il nuovo Organismo di Vigilanza, riconfermando i menzionati componenti per il triennio 2018-2020.

1.6.4. Le attività di coordinamento tra R.P.C.T., O.d.V. e Organi apicali di Piave Servizi

Ai fini di pianificare le attività e le misure di prevenzione e contrasto dell'illegalità e della corruzione, è necessaria un'efficace ed adeguata collaborazione e coordinazione tra i soggetti proposti all'attuazione delle strategie in materia di anticorruzione e trasparenza contenute nel presente Piano.


In particolare:

R.P.C.T. e O.d.V.: svolgono le proprie attività, senza il sindacato di alcun altro organismo o struttura aziendale, rispondendo, entrambi, al solo Consiglio di Amministrazione. Presupposto fondamentale ai fini della prevenzione che si intende perseguire con il presente documento è la fattiva collaborazione tra i due soggetti, attuata anche mediante un'attiva ed attenta attività di comunicazione. In particolare, provvedono a comunicarsi reciprocamente gli eventuali rischi rilevati, i fatti che integrano o possono integrare una violazione del Piano o del Modello 231/2001 ovvero delle procedure richiamate in quest'ultimi documenti di cui vengano a conoscenza nell'espletamento delle rispettive funzioni, compresa la segnalazione di eventuali illeciti o reati compiuti contro la Società.

Il R.P.C.T. e l'O.d.V. si riuniscono, periodicamente e, comunque, almeno una volta all'anno, per la pianificazione delle attività "condivise" sulla formazione e sulle verifiche/audit in tema di responsabilità dell'ente e legge anticorruzione e per le attività di aggiornamento del Piano di prevenzione della corruzione e del Modello 231/2001.

R.P.C.T. e Direttore Generale: interagiscono tra di loro per facilitare la programmazione della politica di prevenzione in tutti i processi organizzativi.

Di seguito lo schema grafico dei flussi informativi tra gli organi apicali e gli organi preposti a vigilare sul funzionamento ed osservanza dei modelli di prevenzione dei reati:





Comuni di: Cappella Maggiore, Casale sul Sile, Casier, Chiarano, Cimadolmo, Codognè, ColLe Umberto, Conegliano, Cordignano, Fontanelle, Fregona, Gaiarine, Godega di Sant'Urbano, Gorgo al Monticano, Mansuè, Marcon, Mareno di Piave, Meolo, Monastier di Treviso, Motta di Livenza, Oderzo, Ormelle, Orsago, Ponte di Piave, Portobuffolè, Quarto d'Altino, Roncade, Salgareda, San Biagio di Callalta, San Fior, San Pietro di Feletto, San Polo di Piave, Santa Lucia di Piave, San Vendemiano, Sarnede, Silea, Susegana, Vazzola, Vittorio Veneto

2. IL P.T.P.C.T. DI PIAVE SERVIZI SRL

2.1. La prevenzione della corruzione

Piave Servizi Srl è una società con la *mission* di erogare il S.I.I. ai Comuni soci (39 Comunità locali) ed è articolata, come ogni azienda, in processi a ciascuno dei quali sono preposte persone. L'insieme articolato dei processi costituisce una "organizzazione" che richiede di essere sottoposta ad una adeguata "analisi organizzativa" ovvero all'analisi puntuale dei processi di erogazione e di facilitazione e delle modalità di preposizione delle persone ai relativi centri di responsabilità.

Piave Servizi Srl è chiamata a gestire i propri processi di erogazione in termini **non solo efficaci, ma anche e soprattutto efficienti, economici, incorrotti e quindi integri.**

Il mancato presidio dei rischi organizzativi che la riguardano determina diseconomie di gestione, che si riflettono:

- sul costo dei servizi erogati, producendo extra costi;
- sulla pressione fiscale e quindi su tutta la cittadinanza;
- sulla contrazione della qualità e della quantità dei servizi stessi.

Prevenire la corruzione e garantire la trasparenza non è solo un VALORE (nel senso etico) ma ha anche un grande VALORE a livello di economia di gestione.

Guardare al rischio organizzativo non è dunque possibile se non avendo prima osservato come i processi di erogazione sono strutturati.

La gestione del rischio organizzativo impone necessariamente i seguenti *steps*:

- Stabilire il contesto al quale è riferito il rischio.** Il contesto deve essere circoscritto e dunque isolato nei suoi tratti essenziali e costitutivi. Per quel che interessa Piave Servizi Srl, il riferimento è al **dato organizzativo** in cui essa si articola. Esso è dunque circoscritto ai processi di erogazione tenendo ben presente che essi, per scelte organizzative interne, possono essere unificati in centri di responsabilità unitari. Il contesto è dato anche dalle persone, ossia dai soggetti che sono preposti ai centri di responsabilità che programmano e gestiscono i processi di erogazione. "Stabilire il contesto" si risolve dunque nell'analisi di tali processi, mettendoli in relazione con l'organigramma ed il funzionigramma dell'azienda, valutando anche l'ubicazione materiale degli uffici nei quali le attività sono effettivamente svolte.
- Identificare i rischi.** Il problema dell'identificazione del rischio è semplificato dalla circostanza che, ai presenti fini, esso coincide con il fenomeno corruttivo.
- Analizzare i rischi.** L'analisi del rischio non è mai fine a se stessa e, in particolare, non è un'inutile duplicazione dell'analisi del contesto interessato dal rischio. Analizzare i rischi di un'organizzazione significa individuare i singoli fatti che possono metterla in crisi in rapporto all'ambiente nel quale essi si manifestano. Il tutto tenendo conto che un rischio è un fatto il cui accadimento è probabile non in astratto, ma in concreto, ossia in relazione alla caratterizzazione del contesto e non dimenticando che analizzare i rischi all'interno di un'organizzazione significa focalizzare l'attenzione sia sulla causa, sia sui problemi sottostanti, ossia sui problemi che l'artefice del fattore di rischio mira a risolvere rendendo concreto il relativo fattore prima solo potenziale. Nel caso del rischio da corruzione, l'analisi del relativo fattore determina la necessità di verificare sia la causa del fenomeno corruttivo, sia ciò che attraverso la propria condotta il dipendente corrotto mira a

realizzare, sia la provvista dei mezzi utilizzati dal corruttore. L'analisi dei rischi è il primo elemento nel quale si articola il piano di prevenzione della corruzione.

- d. **Valutare i rischi.** Valutare i rischi di un'organizzazione significa averli prima mappati e poi compiere una verifica sul livello di verosimiglianza che un evento probabile ed incerto possa divenire effettivo e concreto. Cosa certa è che la corruzione è un fenomeno che deve essere estirpato: in questo senso la scelta del legislatore è chiara. Meno evidente è però che i costi del processo di preservazione siano indifferenti. La valutazione e l'analisi dei rischi (qui del rischio da corruzione) conducono alla formazione di un piano dei rischi, il quale è un documento che deve essere oggetto di costante aggiornamento. La valutazione dei rischi è quindi il secondo elemento nel quale si articola il piano di prevenzione della corruzione.
- e. **Studiare appropriate strategie di contrasto.** La conoscenza è il presupposto della reazione ponderata ed efficace. Nessuna strategia è possibile senza un'adeguata conoscenza delle modalità concrete attraverso cui le azioni che rendono effettivo un evento solo probabile sono attuabili in un contesto di riferimento dato. Trovare strategie di contrasto e le relative misure esaurisce i contenuti del piano di prevenzione della corruzione.
- f. **Monitorare i rischi.** Le azioni di contrasto attuate nei confronti dei rischi organizzativi devono essere puntualmente monitorate ed aggiornate per valutarne l'efficacia inibitoria e per misurare l'eventuale permanenza del rischio organizzativo marginale. Da ciò segue che il piano del rischio non è un documento "immobile", ma, come tutti i piani operativi, uno strumento soggetto a riprogettazione e ad adeguamento continuo sulla base del *feed back* operativo. Non a caso, l'articolo 1, comma 8, legge 190/2012 lo prevede nella sua versione triennale con adeguamento anno per anno alla sopravvenienza di presupposti che ne rendano appropriata la rimodulazione.

2.2. Analisi del contesto

Secondo l'Autorità anticorruzione, l'analisi del contesto in cui opera il soggetto è indispensabile, quale prima fase del processo di gestione del rischio.

Attraverso tale operazione è, infatti, possibile ottenere informazioni necessarie a comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi all'interno di un ente per mezzo delle specificità dell'ambiente in cui esso opera in termini sia di struttura territoriali, dinamiche sociali, economiche e culturali sia di caratteristiche organizzative interne.

E' evidente che la consapevolezza del contesto di minaccia che grava sulla società costituisce un fondamentale pre-requisito per un'efficace attività di contrasto della corruzione: attraverso, pertanto, lo studio del proprio ambito operativo, si favorisce la predisposizione di un P.T.P.C.T. contestualizzato e, quindi, potenzialmente più efficace.

Si ritiene, comunque, opportuno evidenziare che, ad oggi, non si ha notizia di fenomeni corruttivi che coinvolgano Piave Servizi, grazie anche al fatto che l'intera struttura aziendale è stata sempre allertata nei confronti di tali fenomeni.

2.2.1. Contesto esterno

Per contesto esterno si intende l'ambiente nel quale un'organizzazione cerca di perseguire i propri obiettivi e comprende svariati ambiti quali:

- culturali, sociali, politici, finanziari;
- tecnologici, economici, naturali;

- locali, regionali, nazionali.

Con l'analisi di tale contesto esterno di Piave Servizi, svolta in funzione sia del territorio di riferimento sia delle possibili relazioni con i portatori di interessi esterni che possono influenzare l'attività dell'Ente, anche con specifico riferimento alla struttura interna cui lo stesso è formato, si vuole evidenziare le caratteristiche dell'ambiente nel quale la Società opera al fine di favorire l'individuazione degli obiettivi diretti alla prevenzione della corruzione.

Piave Servizi è costituita come società a responsabilità limitata, con compagine sociale interamente pubblica, con capitale sociale partecipato al 100% da Amministrazioni Comunali aventi un numero di abitanti compreso tra un massimo di circa 35.000 (Conegliano) ed un minimo di circa 750 (Portobuffolè) e:

- gestisce il servizio idrico integrato ovvero il servizio di acquedotto, il servizio di fognatura ed il servizio di depurazione;
- opera a livello locale: il territorio servito si estende su 39 Comuni di cui:
 - o n. 30 nella Sinistra Piave e n. 9 nella Destra Piave;
 - o n. 36 in Provincia di Treviso e n. 3 in Provincia di Venezia;
- interagisce con soggetti pubblici e privati, tra i quali:
 - o amministrazioni pubbliche locali e centrali;
 - o enti nazionali di previdenza e assistenza;
 - o società controllate/partecipate;
 - o imprese esecutrici di lavori, servizi e forniture;
 - o liberi professionisti;
 - o contraenti generali;
 - o associazioni (consumatori,);
 - o lavoratori dipendenti e collaboratori;
 - o organizzazioni sindacali dei lavoratori e datoriale di settore;
 - o enti pubblici e privati in genere;
 - o persone fisiche sia in qualità di clienti/utenti che di cittadini in genere.

Per l'analisi del contesto esterno, anche sulla scorta di quanto consigliato dall'ANAC, i responsabili anticorruzione possono avvalersi delle fonti disponibili più rilevanti ai fini dell'identificazione e dell'analisi dei rischi.

Pertanto, per dell'ambiente di Piave Servizi si è fatto riferimento alle relazioni periodiche sull'attività delle forze di polizia sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica, presentate al Parlamento dal Ministero dell'Interno e pubblicate sul sito della Camera dei Deputati.

Sulla base delle notizie più rilevanti disponibili è stato rilevato quanto segue.

Dall'analisi della criminalità mafiosa in Italia, riportata nella Relazione relativa all'anno 2016, emerge che *"nel loro incessante processo di adattamento alla mutevolezza dei contesti, le organizzazioni criminali di tipo mafioso hanno negli ultimi anni implementato enormemente reti e capacità relazionali, sostituendo l'uso della violenza, sempre più residuale, con azioni corruttive ed intimidatorie. I network consentono al soggetto portatore di interessi devianti di divenire collante dei sistemi crimino-affaristici. L'enorme disponibilità di denaro provento delle attività illecite permette di imporsi sul mercato e di deviare i processi decisionali pubblici in direzione degli interessi criminali. [...] Nei territori di proiezione, laddove la densità mafiosa è minore, le organizzazioni criminali accentuano la loro vocazione ad essere prestatrici di servizi, agevolate in questo dall'ingente liquidità a disposizione per supportare prima ed inglobare poi le sempre più numerose aziende in difficoltà economica"*.

Nel 2016 l'azione investigativa ha consentito di portare a termine numerose operazioni contro la criminalità organizzata di tipo mafioso, conclusesi sia con arresti rilevanti sia con l'adozione di misure di prevenzione patrimoniale, tra cui provvedimenti di sequestro e confisca di aziende.

Le indagini di polizia hanno evidenziato, inoltre, le principali attività criminose alle quali sembrano vocate le diverse organizzazioni criminali, quali Camorra, 'Ndragheta, Cosa Nostra, criminalità pugliese e organizzazioni straniere operanti in Italia (albanese, romena, cinese, nigeriana, norafricana); si riportano, tra queste, quelle attività che maggiormente potrebbero interessare Piave Servizi:

- *inquinamento dei mercati economici e finanziari, anche attraverso l'uso dello strumento corruttivo, accreditandosi quali privilegiati interlocutori di imprenditoria ed Istituzioni. (Casa Nostra)*
- *ingerenza nei maggiori lavori pubblici e privati (Cosa Nostra);*
- *capacità delle consorterie di infiltrare la Pubblica Amministrazione, grazie anche a qualificati rapporti collusivi con funzionari locali delle stazioni appaltanti (Cosa Nostra);*
- *interessi per il settore delle energie alternative e del ciclo dei rifiuti, per il contrabbando di prodotti petroliferi e di t.l.e. (Cosa Nostra);*
- *intraprendenza collusiva ed infiltrativa dei boss rispetto alla Pubblica Amministrazione e all'impresa ed elevata capacità di ingerenza nei processi decisionali, tanto attraverso il proprio potere intimidatorio che attraverso lo strumento corruttivo, sfruttando le ramificate opportunità relazionali spesso fondate su un reciproco e condiviso interesse. ('Ndragheta);*
- *narcotraffico internazionale ('Ndragheta);*
- *settori d'intervento illecito, con riguardo al 2016, in particolare menzione quello degli appalti pubblici ('Ndragheta);*
- *droga, estorsioni e usura nonché conseguente riciclaggio di proventi illeciti, che vengono spesso riciclati e reimpiegati, anche fuori regione, con acquisizione, attraverso prestanome, di immobili, attività commerciali ed esercizi pubblici (Camorra);*
- *frodi informatiche finalizzate al furto di credenziali con clonazione di carte di credito e altri sistemi di pagamento (romena);*
- *sfruttamento lavorativo di connazionali impiegati anche in cantieri edili (romena);*
- *furti e riciclaggio di auto e macchine operatrici destinati ai paesi dell'est (romena);*
- *gestione di locali pubblici utilizzati quali basi logistiche per le attività illecite (cinese);*
- *riciclaggio mediante acquisto di immobili, esercizi commerciali, imprese in crisi (cinese);*
- *frodi informatiche (cinese);*
- *traffico illegale di rifiuti (cinese).*

A differenza di *Cosa Nostra* che fuori dalla regione di origine continua a mantenere un basso profilo, *'Ndragheta* e *Camorra* si caratterizzano per la loro capacità proiettiva extra territorio di riferimento (ultraprovinciale, extraregionale e/o ramificazioni sovranazionali).

La Relazione per il 2016, comunque, non fornisce ragguagli sulle zone territoriali di espansione delle diverse mafie né specifica le aree di eventuale radicamento delle differenti attività criminose.

Tuttavia, dalla lettura della Relazione relativa all'annualità precedente (2015), presentata al Parlamento dal Ministero dell'Interno nel 2017, si riscontra che la provincia di Treviso "non risulta interessata da una presenza stabile ed organizzata di sodalizi di tipo mafioso. Tuttavia, si registra la presenza, sul territorio, di alcuni elementi (calabresi e siciliani) riconducibili, a vario titolo, alle note organizzazioni presenti nelle regioni di origine [...] dediti principalmente all'usura, al reimpiego di denaro di provenienza illecita ed alla frode fiscale. [...]. Riguardo ai reati di traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, si segnala l'operatività di gruppi criminali italiani e stranieri; tra questi, a volte anche in concorso con autoctoni, si sono distinti soggetti marocchini, albanesi, nigeriani e tunisini".

Infine, si ritiene opportuno evidenziare che tra altre attività illecite in espansione, emerge quella relativa alla “*contraffazione*”. La Relazione del 2016 specifica che “*quest’ultimo fenomeno, al quale sono strettamente correlati quelli della pirateria multimediale e dell’abusivismo commerciale, è in costante crescita a livello mondiale, sia per estensione geografica che per i volumi di merce illecita prodotti e distribuiti. [...] Da un punto di vista merceologico, il fenomeno - in origine circoscritto quasi esclusivamente ai beni di lusso - ha interessato gradualmente sempre maggiori categorie di merci, fino a comprendere un numero considerevole di generi di largo consumo e di prodotti per la salute e la cura della persona. E’ verosimile affermare che qualunque articolo tutelato da un diritto di proprietà intellettuale che sia remunerativo falsificare è attualmente oggetto di contraffazione o pirateria (persino il pellet per uso domestico, i tappi in plastica, i copri-lattina, la frutta fresca)*”.

2.2.2. Contesto interno

L’analisi del contesto interno riguarda, principalmente, la “mappatura dei processi” ovvero la descrizione dei processi aziendali attivi all’interno della Società con la finalità di prevenire i potenziali rischi corruttivi, tenuto conto anche delle indicazioni fornite dall’Autorità anticorruzione.

Nei paragrafi che seguono si procederà alla descrizione della citata mappatura riferita a Piave Servizi.

2.3. I soggetti

In conformità a quanto stabilito nell’allegato 1 del P.N.A., la strategia di prevenzione della corruzione di Piave Servizi Srl, si attua attraverso la sinergia e la collaborazione di una pluralità di soggetti.

In particolare:

- il **Consiglio di Amministrazione**, chiamato a designare il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, ad adottare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.) ed i suoi aggiornamenti **e ad adottare tutti gli atti di indirizzo di carattere generale che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione;**
- il **Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza** (R.P.C.T.), individuato nella persona del Direttore Amministrativo il quale svolge i compiti esplicitati nel presente piano tra i quali la vigilanza sull’effettiva attuazione delle misure. Al Responsabile per la prevenzione della corruzione è inoltre assegnato il compito di elaborare la relazione annuale sull’attività svolta, assicurandone, altresì, la pubblicazione;
- Il **Direttore Generale** esercita un’attività di impulso, nei confronti degli Amministratori e del R.P.C.T. per l’elaborazione ed adozione del P.T.P.C.T. ed interagisce con il R.P.C.T.;
- i **Responsabili degli Uffici** per l’Area di rispettiva competenza, i quali svolgono attività informativa nei confronti del R.P.C.T. e dell’Autorità giudiziaria, partecipano al processo di gestione del rischio, propongono le misure di prevenzione, assicurano l’osservanza dei principi del Piano dai parte degli altri dipendenti, verificano le ipotesi di violazione e adottano le misure gestionali; sono inoltre chiamati a partecipare al processo di gestione del rischio e ad osservare le misure contenute nel P.T.P.C.T.;
- i **Dipendenti** di Piave Servizi Srl sono chiamati a partecipare al processo di gestione del rischio, ad osservare le misure contenute nel P.T.P.C.T., a segnalare le situazioni di illecito al proprio Responsabile o al Responsabile della Prevenzione della Corruzione ed i casi di personale conflitto di interessi;
- i **Collaboratori a qualsiasi titolo** di Piave Servizi Srl, i quali osservano le misure contenute nel P.T.P.C.T., conformano il proprio comportamento alle disposizioni contenute nel P.T.P.C.T. e segnalano, altresì, le situazioni di illecito;



Comuni di: Cappella Maggiore, Casale sul Sile, Casier, Chiarano, Cimadolmo, Codognè, ColLe Umberto, Conegliano, Cordignano, Fontanelle, Fregona, Gaiarine, Godega di Sant'Urbano, Gorgo al Monticano, Mansuè, Marcon, Mareno di Piave, Meolo, Monastier di Treviso, Motta di Livenza, Oderzo, Ormelle, Orsago, Ponte di Piave, Portobuffolè, Quarto d'Altino, Roncade, Salgareda, San Biagio di Callalta, San Fior, San Pietro di Feletto, San Polo di Piave, Santa Lucia di Piave, San Vendemiano, Sarnede, Silea, Susegana, Vazzola, Vittorio Veneto

- la **Cittadinanza** è chiamata a CONTROLLARE il servizio reso da Piave Servizi Srl alla comunità;
- i **Soci** sono chiamati in qualità di SINDACI, a CONTROLLARE il servizio reso da Piave Servizi Srl alla comunità attraverso il Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo Analogico.

2.4. Il processo di adozione del P.T.P.C.T.

Il C.d.A., su proposta del Responsabile individuato ai sensi del comma 7, dell'articolo 1 della legge 190/2012, adotta, entro il 31 gennaio di ogni anno, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, curandone la trasmissione all'ANAC tramite l'apposito sistema informatico, qualora realizzata la relativa piattaforma informatica.

L'aggiornamento del P.T.P.C. dovrà tenere conto dei seguenti fattori:

1. l'eventuale mutamento o integrazione della disciplina normativa in materia di prevenzione della corruzione, del P.N.A. e delle previsioni penali;
2. i cambiamenti normativi e regolamentari che modificano le finalità istituzionali, le attribuzioni, l'attività o l'organizzazione di Piave Servizi Srl (esempio: l'attribuzione di nuove competenze);
3. l'emersione di nuovi fattori di rischio che non sono stati considerati in fase di predisposizione del P.T.P.C.T.

Come previsto dall'articolo 1, comma 10, della legge 190/2012, il R.P.C.T. provvederà, inoltre, a proporre al C.d.A. la modifica del Piano ogni qualvolta siano accertate significative violazioni delle prescrizioni in esso contenute. Il R.P.C.T. potrà, inoltre, proporre delle modifiche al presente documento qualora ritenga che delle circostanze esterne o interne all'ente possano ridurre l'idoneità del Piano a prevenire il rischio di corruzione o limitarne la sua efficace attuazione.

2.5. Obiettivi del Piano

L'attuazione del P.T.P.C.T. risponde all'obiettivo di rafforzare i principi di legalità, di correttezza e di trasparenza nella gestione delle attività svolte.

A tal fine lo sviluppo, in aggiunta a quelle esistenti, di un complesso di misure aventi lo scopo di prevenire il rischio di corruzione costituisce il mezzo per favorire l'applicazione dei suddetti principi, promuovere il corretto funzionamento della struttura, tutelare la reputazione e la credibilità dell'azione di Piave Servizi Srl nei confronti di molteplici interlocutori.

Il rispetto delle disposizioni contenute nel P.T.P.C.T. da parte dei soggetti destinatari elencati nel par. 2.2., intende favorire l'attuazione di comportamenti individuali ispirati all'etica della responsabilità ed in linea con le diverse disposizioni di legge ed i principi di corretta amministrazione.

Inoltre, il P.T.P.C.T., oltre a prevenire condotte illegittime o la commissione di reati, è finalizzato anche a:

- determinare una piena consapevolezza che anche il solo adombrarsi di fenomeni di corruzione espone Piave Servizi Srl a gravi rischi soprattutto sul piano dell'immagine, oltre a produrre delle conseguenze sul piano penale a carico del soggetto che commette la violazione;
- sensibilizzare tutti i soggetti destinatari ad impegnarsi attivamente e costantemente nell'attuare le misure di contenimento del rischio previste nel presente documento e nell'osservare le procedure e le regole interne, favorendo una virtuosa condivisione della legalità;

- assicurare la correttezza dei rapporti tra Piave Servizi Srl e i soggetti con cui si intrattengono relazioni di qualsiasi genere, anche verificando eventuali situazioni che potrebbero dar luogo al manifestarsi di situazioni di conflitto d'interesse;
- coordinare le misure di prevenzione della corruzione con i controlli che devono essere attuati per vigilare sul rispetto delle disposizioni sulla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi previste dal d.lgs. 39/2013.

3. LA GESTIONE DEL RISCHIO

3.1. La metodologia utilizzata per l'analisi e la gestione del rischio corruttivo

L'adozione del P.T.P.C. è il mezzo per attuare la gestione del rischio.

Per "*gestione del rischio*" si intende l'insieme delle attività coordinate per guidare e tenere sotto controllo la società con riferimento al rischio di corruzione.

La gestione del rischio di corruzione è lo strumento da utilizzare per la riduzione delle probabilità che il rischio si verifichi.

Secondo le indicazioni della legge 190/2012, la redazione del P.T.P.C. è frutto di un processo, conosciuto come Risk Management, o Gestione del Rischio, capace di individuare, mappare e valutare il rischio corruttivo cui un Ente è potenzialmente o concretamente esposto e per il quale necessita di specifiche misure di correzione e prevenzione contestualizzate nella realtà in cui lo stesso opera.

In tal senso, il processo di gestione del rischio corruttivo deve essere finalizzato alla:

- individuazione della totalità degli eventi rischiosi, il cui verificarsi incide sulla realizzazione delle attività poste in essere dalla società e genera delle conseguenze di diversa natura;
- identificazione del grado di esposizione al rischio corruttivo.

Entrambi i passaggi implicano l'utilizzo di una metodologia capace di intercettare e valutare in maniera corretta il grado di esposizione della società al rischio.

Nel panorama internazionale, vengono utilizzate una pluralità di metodologie di gestione del rischio. Ne sono un esempio l'IRM, AIRMIC, ALARM1, lo standard AS/NZS 4360:20042, l'Orange Book3, lo standard COSO-ERM4 e lo standard ISO 31000:2010.


Il P.N.A. suggerisce l'utilizzo dello standard ISO 31000:2010, giacché fornisce un approccio rigoroso all'identificazione, valutazione e gestione dei rischi, le cui fasi possono essere sintetizzate nella:

1. Definizione del contesto;
2. Identificazione del rischio;
3. Analisi del rischio;
4. Valutazione del rischio;
5. Trattamento del rischio.

A tali fasi consequenziali, si aggiungono due fasi trasversali, quella della **Comunicazione e del Monitoraggio**, essenziali al fine di prendere corrette e tempestive decisioni sulla gestione del rischio all'interno dell'organizzazione.

La UNI ISO 31000:2010 non serve per certificare un sistema, ma per fornire dei suggerimenti, per gestire efficacemente il rischio (*qualunque rischio*) e può rendere più efficaci e sistematiche le politiche di prevenzione della corruzione

Le fasi del processo possono essere sintetizzate e visualizzate meglio nello schema che segue:



I principi della ISO 31000:2010, che facciamo nostri in questa attività, sono:

a) La gestione del rischio crea e protegge il valore.

La gestione del rischio contribuisce in maniera dimostrabile al raggiungimento degli obiettivi ed al miglioramento della prestazione, per esempio in termini di salute e sicurezza delle persone, security rispetto dei requisiti cogenti, consenso presso l'opinione pubblica, protezione dell'ambiente, qualità del prodotto, gestione dei progetti, efficienza nelle operazioni, governance e reputazione.

b) La gestione del rischio è parte integrante di tutti i processi dell'organizzazione.

La gestione del rischio non è un'attività indipendente, separata dalle attività e dai processi principali dell'organizzazione. La gestione del rischio fa parte delle responsabilità della direzione ed è parte integrante di tutti i processi dell'organizzazione, inclusi la pianificazione strategica e tutti i processi di gestione dei progetti e del cambiamento.

c) La gestione del rischio è parte del processo decisionale.

La gestione del rischio aiuta i responsabili delle decisioni ad effettuare scelte consapevoli, determinare la scala di priorità delle azioni e distinguere tra linee di azione alternative.

d) La gestione del rischio tratta esplicitamente l'incertezza.

La gestione del rischio tiene conto esplicitamente dell'incertezza, della natura di tale incertezza e di come può essere affrontata.

e) La gestione del rischio è sistematica, strutturata e tempestiva.

Un approccio sistematico, tempestivo e strutturato alla gestione del rischio contribuisce all'efficienza ed a risultati coerenti, confrontabili ed affidabili.

f) La gestione del rischio si basa sulle migliori informazioni disponibili.

Gli elementi in ingresso al processo per gestire il rischio si basano su fonti di informazione quali dati storici, esperienza, informazioni di ritorno dai portatori d'interesse, osservazioni, previsioni e parere di specialisti. Tuttavia, i responsabili delle decisioni dovrebbero informarsi e tenere conto di qualsiasi limitazione dei dati o del modello utilizzati o delle possibilità di divergenza di opinione tra gli specialisti.

g) La gestione del rischio è "su misura".

La gestione del rischio è in linea con il contesto esterno ed interno e con il profilo di rischio dell'organizzazione.

h) La gestione del rischio tiene conto dei fattori umani e culturali.

Nell'ambito della gestione del rischio si individuano capacità, percezioni e aspettative delle persone esterne ed interne che possono facilitare o impedire il raggiungimento degli obiettivi dell'organizzazione.

i) La gestione del rischio è trasparente e inclusiva.

Il coinvolgimento appropriato e tempestivo dei portatori d'interesse e, in particolare, dei responsabili delle decisioni, a tutti i livelli dell'organizzazione, assicura che la gestione del rischio rimanga pertinente ed aggiornata. Il coinvolgimento, inoltre, permette che i portatori d'interesse siano opportunamente rappresentati e che i loro punti di vista siano presi in considerazione nel definire i criteri di rischio.

j) La gestione del rischio è dinamica.

La gestione del rischio è sensibile e risponde al cambiamento continuo della realtà monitorata. Ogni qualvolta accadano eventi esterni ed interni cambia il contesto in cui si opera e ciò richiede di procedere ad un nuovo monitoraggio ed ad un riesame della situazione fattuale in cui possono emergere nuovi rischi o in cui altri rischi si modificano o scompaiono.

k) La gestione del rischio favorisce il miglioramento dell'organizzazione.

Le organizzazioni dovrebbero sviluppare ed attuare strategie per migliorare la maturità della propria gestione del rischio insieme a tutti gli altri aspetti della propria organizzazione.

La prevenzione della corruzione serve per ridurre i danni che la corruzione può causare ad una società partecipata (danno all'immagine e danno erariale) e ad una comunità (aumento dei costi per le opere pubbliche, peggioramento dei servizi al cittadino, perdita di fiducia nelle istituzioni). **Non serve per debellare il fenomeno ma per contenerlo: per questo è uno strumento di gestione del rischio. Appare evidente che il rischio di corruzione non è un problema politico, amministrativo o giudiziario ma è un problema organizzativo.**



Comuni di: Cappella Maggiore, Casale sul Sile, Casier, Chiarano, Cimadolmo, Codognè, Colle Umberto, Conegliano, Cordignano, Fontanelle, Fregona, Gaiarine, Godega di Sant'Urbano, Gorgo al Monticano, Mansuè, Marcon, Mareno di Piave, Meolo, Monastier di Treviso, Motta di Livenza, Oderzo, Ormelle, Orsago, Ponte di Piave, Portobuffolè, Quarto d'Altino, Roncade, Salgareda, San Biagio di Callalta, San Fior, San Pietro di Feletto, San Polo di Piave, Santa Lucia di Piave, San Vendemiano, Sarnede, Silea, Susegana, Vazzola, Vittorio Veneto

3.2. Analisi del contesto della Società

In esecuzione dell'articolo 1, comma 7, della legge 190/2012, Piave Servizi Srl ha provveduto, con deliberazione del C.d.A. del 28 Luglio 2014, a nominare Responsabile della Prevenzione della Corruzione (R.P.C.) l'ing. Mario Bonotto.

Attualmente, con delibera del C.d.A. del 12 dicembre 2015, è stato individuato il R.P.C. nella persona del Direttore Amministrativo, Mario Petrin, il quale, ai sensi del presente Piano rinnovato come da delibere ANAC n. 831 del 3 agosto 2016, ha assunto, dal 30 gennaio 2017, anche la responsabilità relativa alla trasparenza.

I dati relativi alla nomina del R.P.C.T. sono stati trasmessi all'ANAC con il modulo disponibile sul sito dell'Autorità e secondo le modalità indicate dalla stessa.

La struttura organizzativa di Piave Servizi Srl è rappresentata nell'organigramma / funzionigramma aziendale allegato al presente P.T.P.C.T. (allegato 1).

3.3. La mappatura dei processi

Una volta individuate le aree di rischio, per ciascuna di esse si è provveduto alla mappatura dei processi ad esse afferenti.

E' stata mutuata, al riguardo, la definizione di **“processo”** fornita dal P.N.A., secondo il quale *“per processo si intende un insieme di attività interrelate che creano valore trasformando delle risorse (input del processo) in un prodotto (output del processo) destinato ad un soggetto interno o esterno all'amministrazione (utente). Il processo che si svolge nell'ambito di un'amministrazione può esso da solo portare al risultato finale o porsi come parte o fase di un processo complesso, con il concorso di più amministrazioni. Il concetto di processo è più ampio di quello di procedimento amministrativo e ricomprende anche le procedure di natura privatistica”*.

Per ogni area sono stati individuati i seguenti processi:

AREA A - Acquisizione, progressione e gestione del personale

Selezione personale;

Gestione delle Risorse Umane;

Controllo sull'attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (es. collaborazioni esterne).

AREA B - Acquisizioni di servizi, beni e forniture

Programmazione degli acquisti, progettazione della gara, selezione del contraente;

Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto;

Esecuzione;

Subappalto;

Varianti;

Affidamento incarichi professionali.

AREA C - (Provvedimenti Autorizzatori e Concessori ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato sul destinatario)

- Risoluzione reclami post fatturazione;
- Verifica funzionalità contatori;
- Autorizzazioni allo scarico;
- Conferimento da parte di terzi di rifiuti presso impianti di depurazione.

AREA D - (Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato sul destinatario)

- Attività stragiudiziale/ bonaria di contenimento dei reclami non accolti;
- Dilazioni sui crediti oggetto di recupero;
- Risarcimento danni di terzi discrezionale.

AREA E - Rapporti con la proprietà

- Gestione dei rapporti di alto profilo istituzionale, debito crediti, piano degli interventi;
- Gestione dei rapporti commerciali con i Comuni Soci.

3.4. La valutazione del rischio

Tutti i processi sono stati singolarmente valutati applicando la metodologia indicata nel P.N.A., opportunamente adattata; conseguentemente, ad ogni singolo processo sono state attribuite valutazioni in termini di punteggio numerico con riferimento a n. 6 indicatori delle **probabilità** (di accadimento) ed a n. 4 indicatori **dell'impatto** (sulla struttura).

Per quantificare il rischio corruttivo relativo alle singole aree e relativi processi è stata predisposta la seguente "Tabella di valutazione del rischio":

TABELLA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO	
PROBABILITA'	
<u>Discrezionalità</u>	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato	1
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi generali (regolamenti, direttive, circolari, istruzioni)	2
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi generali (regolamenti, direttive, circolari, istruzioni)	4
E' altamente discrezionale	5
<u>Rilevanza esterna</u>	
Il processo produce effetti diretti all'esterno della società?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla società?	5

Complessità del processo

Si tratta di un processo complesso che, per il conseguimento del risultato, comporta il coinvolgimento di uffici ed organi societari?

- | | |
|---|----------|
| No, il processo è semplice e coinvolge solo dipendenti della società | 1 |
| Si, il processo coinvolge dipendenti della società con provvedimento della Direzione Generale o altro soggetto a ciò delegato | 3 |
| Si, il processo coinvolge dipendenti della società, ma il provvedimento viene assunto dall'organo di indirizzo politico-amministrativo (C.d.A.) o dall'Assemblea dei Soci | 5 |

Valore economico

Quale è l'impatto economico del processo?

- | | |
|---|----------|
| Ha rilevanza esclusiva interna? | 1 |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) | 3 |
| Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento appalto) | 5 |

Controlli esterni sul processo

E' previsto anche un controllo sul procedimento da parte di soggetti diversi dal Responsabile d'Ufficio o dal Dirigente? (es. consulenti, commissioni esterne, altri enti/servizi esterni alla società)

- | | |
|---|----------|
| Si | 1 |
| Non c'è controllo però la pratica può essere conosciuta e gestita da dipendenti di più uffici | 3 |
| No | 5 |

Efficacia dei controlli

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?

- | | |
|---|----------|
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione | 1 |
| Si, è molto efficace | 2 |
| Si, per una percentuale approssimativa del 50% | 3 |
| Si, ma in minima parte perché il controllo può essere facilmente aggirato | 4 |
| No, il rischio rimane indifferente | 5 |

SPECIFICA

Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella società che sia confacente a ridurre le probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali - come il controllo preventivo e il controllo di gestione - sia altri meccanismi di controllo nella società - come i controlli a campione in casi non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi giudiziari avviati nei confronti della società). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona nella società. Per la stima delle probabilità, quindi, non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ

0 nessuna probabilità - 1 improbabile - 2 poco probabile - 3 probabile - 4 molto probabile - 5 altamente probabile

IMPATTO	
<u>Impatto organizzativo</u>	
Soggetti coinvolti nel processo	
Oltre a dipendenti appartenenti agli uffici, anche dirigenti e/o soggetti apicali	1
Dipendenti appartenenti a più uffici amministrativi/tecnici e di controllo	2
Oltre ai soggetti di cui al punti precedenti, anche componenti dell'organo politico-amministrativo (CdA)	3
Dipendenti appartenenti a più uffici amministrativi/tecnici	4
Dipendenti appartenenti al medesimo ufficio	5
<u>Impatto economico</u>	
Qualora si verificasse il rischio inerente al processo, vi sarebbero conseguenze amministrativo-economiche per la Società?	
No, non vi sarebbero conseguenze	0
Si, ma le conseguenze sarebbero solo amministrative	1
Si, ma le conseguenze sarebbero relative ed eventualmente limitate ai costi di difesa legale	2
Si, ma con minimi impatti economici nei confronti della Società, oltre ai costi di difesa legale	3
Si con discreti impatti economici nei confronti della Società, oltre ai costi di difesa legale	4
Si, con rilevanti impatti economici nei confronti della Società, oltre ai costi di difesa legale	5
<u>Impatto reputazionale, economico e sull'immagine</u>	
Qualora si verificasse il rischio inerente al processo, verrebbero coinvolte la reputazione e l'immagine della Società	
No	0
Si, ma dei soli dipendenti coinvolti nel processo	1
Si, dei dipendenti e del responsabile dell'ufficio coinvolti nel processo	2
Si, dei soggetti sopraindicati e del dirigente	3
Si, dei soggetti sopraindicati e dei componenti dell'organo politico-amministrativo, con conseguenze non gravi	4
Si, dei soggetti sopraindicati e dei componenti dell'organo politico-amministrativo, con gravi conseguenze	5
<u>Impatto organizzativo</u>	
Qualora si verificasse il rischio inerente al processo, vi sarebbero conseguenze operative per la Società?	
No, nessuna conseguenza	0
Si, con conseguenze marginali e gli uffici continuerebbero a funzionare	1
Si, con problemi operativi a livello di uffici, risolvibili con una diversa organizzazione del lavoro	2
Si, con problemi operativi anche a livello di dirigenza o posizioni apicali superabili con una diversa organizzazione (rotazione o sostituzione della dirigenza, ecc.)	3
Si, con problemi operativi anche a livello di organo politico-amministrativo, superabili con una diversa organizzazione (sostituzione mediante nuove nomine / surroghe di alcuni componenti, ecc)	4
Si, con conseguenze gravi tali da richiedere un intervento radicale (rinnovo integrale dell'organo, commissariamento, ecc.)	5
VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO	
<i>0 nessuna impatto - 1 marginale - 2 minore - 3 soglia - 4 serio - 5 superiore</i>	

Per una descrizione maggiormente analitica della valutazione si rimanda all'allegato 5 del P.N.A..

Successivamente all'approvazione del P.N.A., sono stati pubblicati ulteriori chiarimenti in merito all'allegato 5 del P.N.A.: "Al fine di assicurare omogeneità di criteri, si forniscono alcune precisazioni sulle modalità da seguire nelle operazioni di valutazione del rischio:

- il valore della Probabilità va determinato, per ciascun processo, calcolando la media aritmetica dei valori individuati in ciascuna delle righe della colonna "Indici di valutazione della probabilità";

- il valore dell'Impatto va determinato, per ciascun processo, calcolando la media aritmetica dei valori individuati in ciascuna delle righe della colonna "Indici di valutazione dell'impatto". Il livello di rischio che è determinato dal prodotto delle due medie potrà essere nel suo valore massimo = 25". Rispetto alle scelte tecniche proposte dall'allegato 5 del P.N.A. per la misurazione del rischio, il suo utilizzo ha evidenziato una serie di problematiche rilevanti, relative sia agli indicatori utilizzati per la valutazione, che attinenti alla metodologia di aggregazione dei dati, che, in sintesi, possono essere ricondotte ad una sottostima della rischiosità dei processi.

Tuttavia, le maggiori criticità si segnalano nell'utilizzo della procedura di aggregazione degli indicatori di probabilità e impatto suggeriti dall'allegato 5 del P.N.A., ossia la media aritmetica. Attraverso l'utilizzo di tale operazione, la società ha ottenuto un appiattimento verso il basso dei valori di impatto e probabilità, qualsiasi fossero i valori attribuiti alle singole variabili. Per ovviare al paventato problema di una sottostima del rischio, Piave Servizi Srl ha preferito ricorrere ad una metodologia che applicasse una logica di tipo prudenziale, in quanto quello della corruzione è un fenomeno complesso e in larga misura sommerso.

Pertanto il C.d.A. di Piave Servizi Srl, valutato il piano di analisi del rischio, ha ritenuto di normalizzare i parametri di probabilità e impatto utilizzando le formule di seguito riportate:

DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA	COMPLESSITA' DEL PROCESSO	VALORE ECONOMICO	CONTROLLI ESTERNI SUL PROCESSO	EFFICACIA DEI CONTROLLI	SOMMATORIA	PROBABILITA'	IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	IMPATTO REPUTAZIONALE ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	IMPATTO ORGANIZZATIVO	SOMMATORIA	IMPATTO	ESPOSIZIONE AL RISCHIO
5	5	5	5	5	5	30	5	5	5	5	5	20	5	25

sommatoria maggiore a 25
la PROBABILITA' è la SOMMATORIA/6

----- sommatoria maggiore a 10:
l'IMPATTO è la SOMMATORIA/4

2	5	1	5	1	3	17	3,40	1	1	0	3	5	2,5	10,6
---	---	---	---	---	---	----	------	---	---	---	---	---	-----	------

sommatoria minore o uguale di 25:
la PROBABILITÀ è la SOMMATORIA/5

----- sommatoria minore o uguale di 10:
l'IMPATTO è la SOMMATORIA/2

È pur vero che, l'utilizzo di tale metodo, in certe condizioni, può determinare una tendenza verso i valori più alti (sopravvalutazione). Tuttavia, se si adotta un criterio prudenziale, un'eventuale sopravvalutazione del rischio è certamente preferibile a una sua sottovalutazione.

I valori possibili per la valutazione complessiva del rischio vanno da 0 a 25, secondo il seguente schema:

VALORE NUMERICO DEL LIVELLO DI RISCHIO	CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO CON RELATIVO COLORE ASSOCIATO
INTERVALLO DA 1 A 5	RISCHIO BASSO
INTERVALLO DA 6 A 14	RISCHIO MEDIO
INTERVALLO DA 15 A 25	RISCHIO ALTO

Al fine di rappresentare graficamente i risultati ottenuti è stata usata la matrice riportata di seguito

Probabilità	5					
	4					
	3					
	2					
	1					
		1	2	3	4	5
	Impatto					

3.5. L'identificazione e la valutazione degli eventi rischiosi

Una volta effettuata la valutazione del rischio ed attribuito un *rating* a ciascun processo, come illustrato nel paragrafo precedente, si è proceduto ad individuare, analizzare e valutare, per tutti i processi, i possibili eventi, azioni e situazioni potenzialmente suscettibili di innescare il rischio di corruzione.

Per ciascuno processo è stata verificata, in primo luogo, l'applicabilità di tutti gli eventi rischiosi elencati nell'Allegato 3 del P.N.A., analizzando ogni singola situazione ed ogni singolo evento in relazione alla specifica realtà di Piave Servizi Srl.

Sono stati inoltre individuati ed analizzati ulteriori eventi rischiosi in aggiunta a quelli previsti nel citato Allegato 3 del P.N.A., relativamente sia alle aree di rischio sia ai processi riportati nelle tabelle “*Gestione dei rischi*” (allegato 2)

3.6. Ponderazione del rischio e individuazione delle misure di prevenzione.

La terza fase ha riguardato la progettazione del sistema di trattamento dei rischi individuati nella fase precedente. Tale sistema comprende la definizione delle strategie di risposta al rischio e la progettazione delle azioni specifiche da implementare al fine di allineare il profilo di rischio attuale al livello di rischio considerato accettabile.

E' stato quindi individuato il rafforzamento delle misure di prevenzione esistenti o l'implementazione di nuove misure, in modo da cercare di ridurre la probabilità di accadimento dell'evento a rischio di corruzione, ostacolando e rendendo più difficoltoso il compimento del reato ipotizzato. Nel sistema di trattamento del rischio possono essere fatte rientrare tutte quelle azioni che contribuiscono a ridurre la probabilità di manifestazione dei reati di corruzione oppure a limitarne l'impatto. Il sistema di trattamento dei rischi di corruzione, che è stato concepito da Piave Servizi Srl quale elemento cardine del sistema di prevenzione della corruzione, è costituito da una pluralità di elementi che possono essere schematizzati in misure sia di carattere generale sia di carattere trasversale, che comprendono tutte quelle azioni comuni ai processi a rischio, che riguardano l'organizzazione nel suo complesso e che possono contribuire a ridurre la probabilità di commissione di comportamenti corruttivi.

Si portano di seguito le misure obbligatorie elencate nella “Tavole delle misure” allegata al PNA:

Id	Misura obbligatoria	Tavole allegate PNA
1	Adempimenti di trasparenza	3
2	Codice di comportamento	4
3	Rotazione del personale	5
4	Astensione in caso di conflitto di interesse	6
5	Conferimento e autorizzazione incarichi	7
6	Inconferibilità per incarichi dirigenziali Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali	8-9
7	Attività successive alla cessazione dal servizio	10
8	Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la PA	11
9	Tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti (Whistleblowing)	12
10	Formazione del personale	13
11	Patti di integrità negli affidamenti	14
12	Azione di sensibilizzazione e rapporto con la società civile	15
13	Monitoraggio dei tempi procedurali	16
14	Monitoraggio dei rapporti intercorrenti tra Amministrazione e soggetti esterni	17



Comuni di: Cappella Maggiore, Casale sul Sile, Casier, Chiarano, Cimadolmo, Codognè, Colle Umberto, Conegliano, Cordignano, Fontanelle, Fregona, Gaiarine, Godega di Sant'Urbano, Gorgo al Monticano, Mansuè, Marcon, Mareno di Piave, Meolo, Monastier di Treviso, Motta di Livenza, Oderzo, Ormelle, Orsago, Ponte di Piave, Portobuffolè, Quarto d'Altino, Roncade, Salgareda, San Biagio di Callalta, San Fior, San Pietro di Feletto, San Polo di Piave, Santa Lucia di Piave, San Vendemiano, Sarnede, Silea, Susegana, Vazzola, Vittorio Veneto

Evidentemente solo alcune delle misure sopra riportate sono applicabili a Piave Servizi Srl (in dettaglio al successivo paragrafo 4.).

4. MISURE OBBLIGATORIE DI PREVENZIONE E CONTROLLO

4.1. Gli obblighi di trasparenza

La “*trasparenza amministrativa*” disciplinata, in particolare, dal d.lgs. 33/2013, rappresenta uno strumento fondamentale per la prevenzione della corruzione e per l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.

Sotto tale profilo, infatti, essa consente:

1. la conoscenza dall'esterno del responsabile di ciascun procedimento e, più in generale, di ciascun settore di attività della società e quindi, conseguentemente, la responsabilizzazione dei Responsabili degli Uffici interessati;
2. la conoscenza dei presupposti per l'avvio e lo svolgimento del procedimento e quindi la possibilità di verificare se ci sono “*blocchi*” anomali del procedimento stesso;
3. la conoscenza del modo in cui le risorse pubbliche sono impiegate e di conseguenza se l'utilizzo di risorse pubbliche è deviato verso finalità improprie.

La misura in oggetto si sostanzia, in particolare, nella pubblicazione di una pluralità di dati e di informazioni (di cui al d.lgs. 33/2013) relativi all'attività posta in essere da Piave Servizi Srl. Considerata la ratio della misura - ossia quella di garantire l'accesso alle informazioni dell'amministrazione finalizzata all'esercizio di un controllo sociale da parte della comunità di riferimento - essa può ritenersi trasversale a tutta l'organizzazione ed è ritenuta adottabile nella quasi totalità dei processi mappati. Ne consegue, pertanto, che la misura - pur nell'uguale definizione delle fasi per la sua attuazione - si declina in maniera differente a seconda del processo considerato, in termini di dati oggetto di pubblicazione e di aggiornamento.

Per effetto delle importanti modifiche apportate al d.lgs. 33/2013, tra le quali la soppressione del riferimento esplicito al Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, la definizione delle misure organizzative e le modalità di attuazione degli obblighi di trasparenza non sono oggetto di un separato atto, ma dovranno essere parte integrante del P.T.P.C. come “*apposita sezione*”.

I soggetti obbligati sono tenuti, pertanto, ad adottare, entro il 31 gennaio di ogni anno, un unico Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza in cui sia chiaramente identificata la sezione relativa alla trasparenza.

Quest'ultima conterrà le soluzioni organizzative idonee ad assicurare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione di dati e informazioni previsti dalla normativa vigente. In essa saranno identificati anche i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati, dei documenti e delle informazioni.

Ruolo fondamentale al fine dell'attuazione di tale misura viene ricoperto dal Responsabile della Trasparenza, che ha il compito di:

- provvedere all'aggiornamento della Sezione triennale della trasparenza, al cui interno devono essere previste anche specifiche misure di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza;
- controllare l'adempimento da parte dei vari Organi della società degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa;
- segnalare al C.d.A. e all'Autorità Nazionale Anticorruzione i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione, ai fini dell'attivazione del procedimento disciplinare e delle altre forme di responsabilità;
- controllare ed assicurare la regolare attuazione dell'accesso civico.

Per i dettagli sulla presente misura si rinvia all'allegata "Sezione della Trasparenza" riferita al triennio 2018-2020 (allegato 3).

4.2. Piano di Formazione in materia di anticorruzione

Nella prevenzione della corruzione la formazione è considerata di importanza fondamentale. I fabbisogni formativi sono individuati dal R.P.C.T.

Sono previsti interventi formativi specifici rivolti ai Quadri e agli addetti che operano nelle aree dove è più elevato il rischio di corruzione.

In linea con quanto stabilito dalla legge 190/2012 che prevede nell'ambito della costruzione del sistema di prevenzione della corruzione l'adozione di iniziative formative dedicate, la Società prosegue nella programmazione di azioni formative in materia di anticorruzione differenziate per contenuti, modalità e destinatari.

L'azione formativa in tema di anticorruzione costituirà parte integrante del Piano annuale di formazione interna predisposto dalla Società.

Lungo l'arco temporale del triennio 2018-2020, in linea con quanto prescritto dalla legge 190/2012, Piave Servizi Srl prosegue nell'attività di programmazione e realizzazione di percorsi formativi, strutturati sui due livelli suggeriti dal Piano Nazionale Anticorruzione:

- a. livello specifico, rivolto ai Quadri, ai Responsabili e ai Referenti addetti alle aree a rischio;
- b. livello generale, rivolto a tutti i dipendenti avente ad oggetto l'aggiornamento delle competenze (approccio contenutistico) e le tematiche dell'etica e della legalità (approccio valoriale).

4.3. La rotazione

La rotazione allontana il privilegio o la consuetudine e la prassi, che possono finire per favorire coloro che sono capaci di intessere relazioni con i dipendenti e dirigenti inamovibilmente inseriti in un certo ruolo, a discapito di altri. E già questo è un comportamento corruttivo, perché corrompe, lede il principio di imparzialità e parità di condizioni.

La rotazione degli incarichi del personale con funzioni di responsabilità incontra in Piave Servizi Srl limiti oggettivi, considerata l'assenza di specifiche e adeguate professionalità da alternare nei vari servizi, inoltre la rotazione si pone in chiaro conflitto con l'altrettanto importante principio di continuità dell'azione amministrativa, che implica la valorizzazione della professionalità acquisita dai dipendenti in certi ambiti e settori di attività.



Comuni di: Cappella Maggiore, Casale sul Sile, Casier, Chiarano, Cimadolmo, Codognè, Colle Umberto, Conegliano, Cordignano, Fontanelle, Fregona, Gaiarine, Godega di Sant'Urbano, Gorgo al Monticano, Mansuè, Marcon, Mareno di Piave, Meolo, Monastier di Treviso, Motta di Livenza, Oderzo, Ormelle, Orsago, Ponte di Piave, Portobuffolè, Quarto d'Altino, Roncade, Salgareda, San Biagio di Callalta, San Fior, San Pietro di Feletto, San Polo di Piave, Santa Lucia di Piave, San Vendemiano, Sarnede, Silea, Susegana, Vazzola, Vittorio Veneto

Data l'impossibilità di procedere alla rotazione, Piave Servizi Srl ha individuato misure compensative dello strumento della rotazione per aree a rischio corruzione. In particolare il d.lgs. 231/2001 ha introdotto **il principio di segregazione dei ruoli, come strumento di corporate governance finalizzato ad eliminare situazioni di potere gestorio illimitato.**

La segregazione si realizza attraverso la separazione dei ruoli e dei poteri tra le diverse funzioni aziendali. Tale principio è ripreso dall'ANAC quando afferma che è opportuno *“evitare sovrapposizioni di funzioni e cumuli di incarichi nominativi in capo ai dirigenti pubblici, anche esterni”*.

Il Piano Nazionale Anticorruzione richiama la legge 231/2001 per gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico, indicando che, per evitare inutili ridondanze qualora questi enti adottino già modelli di organizzazione e gestione del rischio sulla base del d.lgs. 231 del 2001, nella propria azione di prevenzione della corruzione possono fare perno su essi, ma estendendone l'ambito di applicazione non solo ai reati contro la pubblica amministrazione previsti dal d.lgs. 231 del 2001 ma anche a tutti quelli considerati nella legge 190 del 2012. I modelli di gestione dei rischi corruzione di cui alla legge 231/2001 e di cui alla deliberazione n. 72 della CIVIT sono pertanto simili.

Il Piano Nazionale Anticorruzione approvato con deliberazione n. 72 della CIVIT indica tra le aree a rischio di corruzione l'area affidamento di lavori, servizi e forniture.

4.4. Codice di comportamento – Codice etico

In data 29 maggio 2017 con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, Piave Servizi ha adottato il proprio Codice Etico. Il documento è stato pubblicato sul sito istituzionale della Società alla sezione *“Società Trasparente”*.

L'ANAC, con la determinazione n. 8 del 17 giugno 2015, ha indicato, quale contenuto minimo della misure relative ai codici di comportamenti dei dipendenti, che *“le società integrano il codice etico o di comportamento già approvato ai sensi del d.lgs. n. 231/2001”* avendo cura *“in ogni caso di attribuire particolare importanza ai comportamenti rilevanti ai fini della prevenzione dei reati di corruzione”*. Inoltre, *“il codice o le integrazioni a quello già adottato ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 hanno rilevanza ai fini della responsabilità disciplinare, analogamente ai codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni”*.

Al fine di adeguarsi a tale previsione, Piave Servizi Srl provvederà ad implementare il proprio Codice Etico, con le seguenti previsioni:

- i reati di corruzione;
- i specifici doveri, tra i quali quello di attiva collaborazione con il R.P.C.T.;
- la responsabilità, il procedimento disciplinare, le misure in caso di violazione dei doveri che saranno previsti nel codice circa i reati di corruzione.

Considerato che la violazione delle norme contenute nel presente Piano comporta responsabilità disciplinare, Piave Servizi applicherà, per quanto non previsto nel Codice Etico, il proprio codice disciplinare di cui al CCNL per il settore gas-acqua.

Il R.P.C.T. provvederà, autonomamente, alla segnalazione alla Magistratura, per gli opportuni provvedimenti, delle violazioni accertate.

4.5. L'inconferibilità e l'incompatibilità

Con delibera n. 833 del 03 agosto 2016, ANAC ricorda che:

“Con l’obiettivo di prevenire situazioni ritenute anche potenzialmente portatrici di conflitto di interessi o, comunque, ogni possibile situazione contrastante con il principio costituzionale di imparzialità, è stato approvato, in attuazione dell’art. 1, commi 49 e 50 della legge n. 190 del 2012, il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico.

Il decreto delegato de quo prevede e disciplina una serie articolata di cause di inconferibilità e incompatibilità, con riferimento alle seguenti tipologie di incarichi:

- incarichi amministrativi di vertice,
- incarichi dirigenziali o di responsabilità, interni ed esterni, nelle pubbliche amministrazioni e negli enti di diritto privato in controllo pubblico;
- incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico.

Un sistema di vigilanza sull’osservanza delle disposizioni contenute nel d.lgs.n.39/2013 fa capo sia al responsabile del Piano anticorruzione di ciascuna amministrazione pubblica, ente pubblico e ente di diritto privato in controllo pubblico sia all’Autorità nazionale anticorruzione.

Più specificatamente, l’art. 15 del d.lgs. 39/2013 dispone che: «Il responsabile del Piano anticorruzione di ciascuna amministrazione pubblica, ente pubblico e ente di diritto privato in controllo pubblico, di seguito denominato «responsabile», cura, anche attraverso le disposizioni del Piano anticorruzione, che nell’amministrazione, ente pubblico e ente di diritto privato in controllo pubblico siano rispettate le disposizioni del presente decreto sulla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi. A tale fine il responsabile contesta all’interessato l’esistenza o l’insorgere delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità di cui al presente decreto”.

La citata disposizione contiene, poi, un espresso riferimento all’Autorità nazionale anticorruzione, destinataria, insieme alla Autorità garante della concorrenza e del mercato e alla Corte dei conti, delle segnalazioni, da parte del R.P.C., di casi di possibili violazioni delle disposizioni in materia di anticorruzione”.

Il citato d.lgs. 39/2013 definisce, come segue, le fattispecie di:

- a) **“inconferibilità”**, cioè di preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi a coloro che abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, nonché a coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi ultimi, a coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo politico (articolo 1, comma 2, lett. g);
- b) **“incompatibilità”**, da cui consegue l’obbligo per il soggetto cui viene conferito l’incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell’incarico e l’assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l’incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l’assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico (articolo 1, comma 2, lett. h).

Tutte le nomine e le designazioni preordinate al conferimento di incarichi (di amministratore o apicali) da parte della Società devono essere precedute da apposita dichiarazione sostitutiva del designato o del nominato o dell’incaricato, dalla quale, con riferimento al contenuto dell’incarico, deve emergere l’insussistenza di cause o titoli ostativi al suo conferimento (**inconferibilità**).

Il titolare dell’incarico deve redigere apposita dichiarazione, con cadenza annuale, di insussistenza di causa di **incompatibilità** al mantenimento dell’incarico conferito.



Comuni di: Cappella Maggiore, Casale sul Sile, Casier, Chiarano, Cimadolmo, Codognè, Colle Umberto, Conegliano, Cordignano, Fontanelle, Fregona, Gaiarine, Godega di Sant'Urbano, Gorgo al Monticano, Mansuè, Marcon, Mareno di Piave, Meolo, Monastier di Treviso, Motta di Livenza, Oderzo, Ormelle, Orsago, Ponte di Piave, Portobuffolè, Quarto d'Altino, Roncade, Salgareda, San Biagio di Callalta, San Fior, San Pietro di Feletto, San Polo di Piave, Santa Lucia di Piave, San Vendemiano, Sarnede, Silea, Susegana, Vazzola, Vittorio Veneto

Tali dichiarazioni sono pubblicate sul sito istituzionale di Piave Servizi Srl, nell'apposita sezione "Società Trasparente".

Ai fini del conferimento dell'incarico, oltre alle dichiarazioni di cui sopra rese ai sensi del d.lgs. 39/2013, sarà chiesto agli interessati di elencare tutti gli incarichi ricoperti in altri Enti/Società nonché le eventuali condanne subite per i reati contro la pubblica amministrazione.

Alla luce di quanto sopra evidenziato, dalla novella legislativa e autorevoli chiarimenti, sarà compito del R.P.C. attingere le procedure di verifica delle dichiarazioni anche alla luce di quanto considerato da ANAC ai sensi della summentovata delibera (vedi punto 3 "Attività di verifica del R.P.C. sulle dichiarazioni concernenti la insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità"): "Nell'ambito dell'attività di accertamento assegnata al Responsabile nel procedimento come sopra delineato, deve tenersi conto dell'art. 20 del decreto 39/2013, che impone a colui al quale l'incarico è conferito, di rilasciare, all'atto della nomina, una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità o incompatibilità individuate dallo stesso decreto.

Tale dichiarazione rileva solo nell'ambito dell'accertamento che il R.P.C. è tenuto a svolgere in sede di procedimento sanzionatorio avviato nei confronti dei componenti l'organo conferente l'incarico, tenuto conto che, pur costituendo un momento di responsabilizzazione del suo autore, tale dichiarazione non vale ad esonerare, chi ha conferito l'incarico, dal dovere di accertare, nel rispetto dei principi di buon andamento e di imparzialità di cui al citato art. 97 Cost. i requisiti necessari alla nomina, ovvero, per quanto qui rileva, l'assenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità in capo al soggetto che si vuole nominare. In altre parole, l'amministrazione conferente è tenuta ad usare la massima cautela e diligenza nella valutazione della dichiarazione richiesta all'art.20, in quanto non è escluso che questa sia mendace, e ciò anche a prescindere dalla consapevolezza del suo autore circa la sussistenza di una delle cause di inconferibilità o di incompatibilità.

Con riferimento all'indagine sull'elemento psicologico, sono sufficientemente evidenti le difficoltà che il R.P.C. può incontrare nell'accertamento del dolo o della colpa lieve in capo all'organo che ha conferito l'incarico, il quale, come chiarito nella delibera n. 67 del 2015, non può e non deve attenersi a quanto dichiarato dal soggetto incaricato, ma è tenuto a verificare, con la massima cautela, se, in base agli atti conosciuti o conoscibili, l'autore del provvedimento di nomina avrebbe potuto – anche con un accertamento delegato agli uffici e/o con una richiesta di chiarimenti al nominando – conoscere la causa di inconferibilità/incompatibilità".

Pertanto, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, in collaborazione con le strutture interne alla Società, provvede a sottoporre alle verifiche di rito ed opportunamente integrate con le informazioni sopra descritte.

4.6. Conflitto di interesse

Ai sensi dell'articolo 6-bis della Legge 241/1990 il responsabile del procedimento e il titolare dell'ufficio devono astenersi dall'adottare pareri, valutazione tecniche, atti endoprocedimentali e il provvedimento finale in caso di conflitto d'interesse anche potenziale ed hanno il dovere di segnalare tale conflitto. Il dipendente deve, altresì, astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni o attività che possano coinvolgere interessi, di qualsiasi natura, riguardanti:

- se stesso;
- parenti ed affini entro il 2° grado;
- coniuge;
- conviventi.



Comuni di: Cappella Maggiore, Casale sul Sile, Casier, Chiarano, Cimadolmo, Codognè, ColLe Umberto, Conegliano, Cordignano, Fontanelle, Fregona, Gaiarine, Godega di Sant'Urbano, Gorgo al Monticano, Mansuè, Marcon, Mareno di Piave, Meolo, Monastier di Treviso, Motta di Livenza, Oderzo, Ormelle, Orsago, Ponte di Piave, Portobuffolè, Quarto d'Altino, Roncade, Salgareda, San Biagio di Callalta, San Fior, San Pietro di Feletto, San Polo di Piave, Santa Lucia di Piave, San Vendemiano, Sarnede, Silea, Susegana, Vazzola, Vittorio Veneto

Agli effetti dell'obbligo di astensione, si ha conflitto di interessi in tutte le situazioni nelle quali esista un contrasto tra l'interesse pubblico e l'interesse privato di chi agisce per Piave Servizi Srl.

Il dipendente, qualora rilevi la sussistenza, anche potenziale, di un conflitto di interessi, provvede a darne immediata comunicazione scritta al proprio Responsabile che dispone per iscritto sollevando dall'incarico il dipendente oppure motivando il mantenimento dell'incarico.

Nel caso dei Quadri e dei Responsabili degli Uffici la segnalazione va fatta al Direttore Tecnico o Amministrativo.

La violazione della norma configura:

- **responsabilità disciplinare a cui consegue l'applicazione delle relative sanzioni;**
- **illegittimità del procedimento e provvedimento in quanto sintomo di eccesso di potere.**

Al di fuori dei casi sopra previsti il dipendente è comunque obbligato a segnalare le situazioni nelle quali siano coinvolti interessi di:

- persone di frequentazione abituale;
- soggetti od organizzazioni con cui egli stesso o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito;
- soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente;
- enti, associazioni, società di cui è amministratore o dirigente.

In ordine all'opportunità dell'astensione decide il Direttore Generale il quale applica le disposizioni previste nel codice etico e nel codice disciplinare di cui al CCNL per il settore gas-acqua, nel caso in cui ritenga di disporre l'astensione del dipendente dalla trattazione della pratica.

Ai Responsabili d'Ufficio sarà rammentato di adempiere agli specifici obblighi di comunicazione previsti dalle vigenti disposizioni.

4.6. Commissioni, assegnazioni uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la P.A.

Il d.lgs. 165/2001 e il d.lgs. 39/2013, disciplinano le situazioni in cui la pubblica amministrazione è obbligata ad esaminare l'esistenza di condanne penali per reati commessi contro la stessa P.A. a carico dei soggetti o degli organi ai quali si intende conferire potere decisionale. In particolare, tali disposizioni si applicano alle seguenti specifiche situazioni:

- nel momento di formazione delle commissioni;
- nel momento del conferimento di incarichi dirigenziali;
- all'atto di assegnazione di funzioni direttive a uffici, funzionari o altri collaboratori.

Nel caso in cui venisse pronunciata una sentenza di assoluzione per lo stesso reato, verrebbe a mancare la situazione ostativa.

L'accertamento avviene mediante dichiarazione di autocertificazione resa dall'interessato conformemente a quanto previsto dall'articolo 20 del d.lgs. 39 del 2013.

Piave Servizi Srl estende le stesse regole ai suoi dipendenti.

4.7. Obblighi di informazione

I Quadri informano tempestivamente il Responsabile della Prevenzione della Corruzione di qualsiasi anomalia accertata che comporti la mancata attuazione del Piano. I dipendenti che svolgono attività potenzialmente a rischio di corruzione segnalano ai Quadri qualsiasi anomalia accertata indicando, se a loro conoscenza, le motivazioni della stessa. Il R.P.C.T. ed i Quadri possono tenere conto di segnalazioni provenienti da eventuali portatori di interessi esterni alla Società, purché non anonime e sufficientemente circostanziate, che evidenzino situazioni di anomalia e configurino il rischio del verificarsi di fenomeni corruttivi.

4.8. Tutela del dipendente che denuncia illeciti (c.d. whistleblower)

L'articolo 1, comma 51 della legge 190/2012 ha introdotto un nuovo articolo nell'ambito del decreto legislativo n. 165 del 2001, l'articolo 54 bis, rubricato "Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti", il c.d. whistleblower, inserendo, tra le misure obbligatorie di prevenzione del rischio, anche la tutela del dipendente che segnala situazioni di illecito, tra i quali, i casi di corruzione.

Funzione primaria della segnalazione è quella di portare all'attenzione dell'organismo preposto i possibili rischi di illecito o negligenza di cui si è venuti a conoscenza, tra i quali i casi di corruzione: la segnalazione è quindi prima di tutto uno strumento preventivo.

Solo se la segnalazione risulti sufficientemente qualificata e completa, potrà essere verificata tempestivamente e con facilità, portando in caso di effettivo rischio o illecito all'avviamento di procedimenti disciplinari.

Per quanto attiene Piave Servizi Srl la segnalazione di cui sopra deve essere indirizzata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione.

Tutti coloro che vengono coinvolti nel processo di gestione della segnalazione sono tenuti alla riservatezza.

La violazione della riservatezza potrà comportare irrogazioni di sanzioni disciplinari salva l'eventuale responsabilità penale e civile dell'agente.

a) Anonimato

La *ratio* della norma è quella di evitare che il dipendente ometta di effettuare segnalazioni di illecito per il timore di subire conseguenze pregiudizievoli.

La norma tutela l'anonimato facendo specifico riferimento al procedimento disciplinare. Tuttavia l'identità del segnalante deve essere protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione.

Per quanto riguarda lo specifico contesto del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante può essere rivelata all'autorità disciplinare e all'incoltato nei seguenti casi: consenso del segnalante; la contestazione dell'addebito disciplinare è fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione; la contestazione è fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità è assolutamente indispensabile per la difesa dell'incoltato: tale circostanza può emergere solo a seguito dell'audizione dell'incoltato ovvero dalle memorie difensive che lo stesso produce nel procedimento.

La tutela dell'anonimato prevista dalla norma non è sinonimo di accettazione di segnalazione anonima. La misura di tutela introdotta dalla disposizione si riferisce al caso della segnalazione proveniente da dipendenti individuabili e riconoscibili.

Resta fermo che la Società deve prendere in considerazione anche segnalazioni anonime, ove queste si presentino adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, siano tali cioè da far emergere



Comuni di: Cappella Maggiore, Casale sul Sile, Casier, Chiarano, Cimadolmo, Codognè, Colle Umberto, Conegliano, Cordignano, Fontanelle, Fregona, Gaiarine, Godega di Sant'Urbano, Gorgo al Monticano, Mansuè, Marcon, Mareno di Piave, Meolo, Monastier di Treviso, Motta di Livenza, Oderzo, Ormelle, Orsago, Ponte di Piave, Portobuffolè, Quarto d'Altino, Roncade, Salgareda, San Biagio di Callalta, San Fior, San Pietro di Feletto, San Polo di Piave, Santa Lucia di Piave, San Vendemiano, Sarnede, Silea, Susegana, Vazzola, Vittorio Veneto

fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati (esempio: indicazione di nominativi o qualifiche particolari, menzione di uffici specifici, procedimenti o eventi particolari, ecc.).

Le disposizioni a tutela dell'anonimato e di esclusione dell'accesso documentale non possono comunque essere riferibili a casi in cui, in seguito a disposizioni di legge speciale, l'anonimato non può essere opposto, ad esempio indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni, ecc.

b) Il divieto di discriminazione nei confronti del Whistleblower

Per misure discriminatorie si intendono le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili.

La norma riguarda le segnalazioni effettuate all'Autorità giudiziaria o al proprio superiore gerarchico.

Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito deve dare notizia circostanziata dell'avvenuta discriminazione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione; può dare notizia dell'avvenuta discriminazione all'organizzazione sindacale alla quale aderisce o ad una delle organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto presenti nella Società.

A seguito di quanto sopra rappresentato:

- il R.P.C. valuta la sussistenza degli elementi per effettuare la segnalazione di quanto accaduto al dirigente sovraordinato del dipendente che ha operato la discriminazione;
- il dirigente valuta tempestivamente l'opportunità/necessità di adottare atti o provvedimenti per ripristinare la situazione e/o per rimediare agli effetti negativi della discriminazione in via amministrativa e la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente che ha operato la discriminazione.

c) Sottrazione al diritto di accesso

La segnalazione del Whistleblower non può essere oggetto di visione né di estrazione di copia da parte di richiedenti, qualora ricadano nell'ambito delle ipotesi di esclusione di cui all'articolo 24, comma 1, lett. a), della legge 241 del 1990.

Inoltre, tale documento ed i relativi dati sono sottratti all'accesso civico di cui all'art. 5 e seguenti del d.lgs. 33 del 2013.

In ossequio alle procedure specifiche del Whistleblower, in data 27 marzo 2017, il Consiglio di Amministrazione ha adottato una specifica procedura finalizzata a garantire la tutela del dipendente segnalante le "condotte illecite".

La procedura prevede i seguenti criteri operativi:

- il soggetto competente a ricevere le segnalazioni dei Whistleblower è il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, cui spetta eseguire le verifiche preliminari eventualmente necessarie e, in caso di riscontro di irregolarità, eseguire le necessarie segnalazioni alle strutture ed organi di controllo della Società ed eventualmente alle Autorità terze competenti;
- il sistema consentire la presentazione di segnalazioni anonime;
- le segnalazioni sono prese in considerazione solo se adeguatamente dettagliate e circostanziate, se prive di manifesta portata strumentale ed emulativa, e di attitudine diffamatoria o calunniosa;



Comuni di: Cappella Maggiore, Casale sul Sile, Casier, Chiarano, Cimadolmo, Codognè, ColLe Umberto, Conegliano, Cordignano, Fontanelle, Fregona, Gaiarine, Godega di Sant'Urbano, Gorgo al Monticano, Mansuè, Marcon, Mareno di Piave, Meolo, Monastier di Treviso, Motta di Livenza, Oderzo, Ormelle, Orsago, Ponte di Piave, Portobuffolè, Quarto d'Altino, Roncade, Salgareda, San Biagio di Callalta, San Fior, San Pietro di Feletto, San Polo di Piave, Santa Lucia di Piave, San Vendemiano, Sarnede, Silea, Susegana, Vazzola, Vittorio Veneto

- per l'esecuzione delle eventuali verifiche preliminari il R.P.C può procedere all'acquisizione di documenti ed informazioni presso tutte le strutture della Società.

Le predette informazioni/comunicazioni saranno, pertanto, ricevute dal R.P.C, sulla casella di posta elettronica, a ciò esclusivamente dedicata, avente l'indirizzo infowhistleblower@piaveservizisrl.it.

La procedura (allegato 4) ed il relativo modulo per la presentazione della segnalazione (allegato 5) sono stati opportunamente diffusi mediante:

- pubblicazione sul sito web aziendale alla sezione Società Trasparente /Altri Contenuti/ Prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità /Segnalazioni di illecito – whistleblowing;
- apposita comunicazione appostata nelle “News” del sito della società;
- informativa, con note del 29 marzo 2017 e del 30 marzo 2017, rispettivamente a tutti i dipendenti (sia a tempo indeterminato che a tempo determinato) e a tutti gli stagisti/tirocinanti della Società;
- affissione nelle bacheche aziendali di apposita locandina contenente, tra l'altro, il suddetto indirizzo di posta elettronica (avviso del 29 marzo 2017).

4.9. La partecipazione

Nella elaborazione e predisposizione del presente Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione, tenuto conto del processo di fusione avvenuto a fine dicembre 2015, della definizione di nuovi processi di lavoro e della stringente normativa di settore in particolare delle nuove disposizioni dell'AEEGSI (ora ARERA) in materia di SII, la Società ha ritenuto opportuno coinvolgere esclusivamente i Direttori ed il personale apicale.

Anche con il presente Piano si intende realizzare e soprattutto sistematizzare strategie di ascolto dei propri stakeholder, intesi sia come stakeholder esterni che interni. Gli strumenti adottandi risponderanno all'esigenza della Società di ottenere dei feedback relativi agli effetti della propria azione.

Sono identificati come stakeholder esterni tutti coloro verso i quali si rivolgono le attività ed i servizi della Società; rientrano quindi in tale ambito: le associazioni di categoria, le imprese del territorio di riferimento, le organizzazioni sindacali, le associazioni di tutela dei consumatori e degli utenti, le amministrazioni pubbliche locali.

Si configurano invece quali stakeholder interni i dirigenti, il personale, le delegazioni sindacali e i rappresentanti della sicurezza.

Il coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni e la loro partecipazione attiva sono necessari sia in fase di pianificazione strategica, al fine di meglio definire gli obiettivi da perseguire, sia in fase di rendicontazione del livello di prevenzione dell'anticorruzione raggiunto dalla Società.

Essi, infatti, sono chiamati a condividere gli obiettivi della Società in materia di trasparenza e di prevenzione dei fenomeni corruttivi; sono altresì coinvolti nell'attività di rilevazione dei reali bisogni informativi degli utenti.

Al fine di migliorare e affinare tali strumenti, la Società creerà un'apposita sezione, all'interno della sezione “Società Trasparente” con un indirizzo e-mail dedicato, al quale sarà possibile scrivere per informazioni, suggerimenti e pareri da parte degli utenti in modo da raccogliere proposte sulla prevenzione della corruzione e veicolare le informazioni agli uffici competenti. Sarà, ovviamente, pubblicato all'interno di tale sezione



Comuni di: Cappella Maggiore, Casale sul Sile, Casier, Chiarano, Cimadolmo, Codognè, Colle Umberto, Conegliano, Cordignano, Fontanelle, Fregona, Gaiarine, Godega di Sant'Urbano, Gorgo al Monticano, Mansuè, Marcon, Mareno di Piave, Meolo, Monastier di Treviso, Motta di Livenza, Oderzo, Ormelle, Orsago, Ponte di Piave, Portobuffolè, Quarto d'Altino, Roncade, Salgareda, San Biagio di Callalta, San Fior, San Pietro di Feletto, San Polo di Piave, Santa Lucia di Piave, San Vendemiano, Sarnede, Silea, Susegana, Vazzola, Vittorio Veneto

anche il presente documento, unitamente al nome del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e a qualsiasi altra informazione che la Società riterrà importante portare a conoscenza dei cittadini-utenti con riferimento a queste materie.

Le segnalazioni una volta analizzate, verranno tempestivamente sottoposte all'attenzione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, il quale, in contraddittorio con i referenti delle aree interessate, prenderà i relativi provvedimenti.

4.10. I protocolli di legalità

Piave Servizi Srl provvederà nell'ambito delle attività del Piano all'implementazione degli specifici protocolli di legalità.

5. IL MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO

Il Responsabile della Prevenzione e della Corruzione verificherà, con appositi monitoraggi non preventivamente comunicati, che le prescrizioni normative in materia o quelle contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione approvato dall'A.N.AC. e/o contenute nel presente Piano siano osservate da tutti i soggetti destinatari delle stesse.

Il Responsabile della Prevenzione e della Corruzione potrà effettuare, periodiche verifiche (anche su richiesta dei Consiglieri di amministrazione) mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere, soprattutto, nell'ambito delle attività sensibili.

Qualora a seguito delle verifiche effettuate emergano delle anomalie il Responsabile della Prevenzione della Corruzione potrà chiedere l'eliminazione delle anomalie.

Del monitoraggio effettuato il Responsabile redigerà appositi verbali.

6. GESTORE DELLE SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

Con riferimento al d.lgs. 231/2007, Piave Servizi Srl attiva già da ora la procedura di verifica delle operazioni per contanti di cui alla normativa in parola e sta attendendo la definizione della normativa di dettaglio eventualmente applicabile alle società partecipate dalla P.A..



Comuni di: Cappella Maggiore, Casale sul Sile, Casier, Chiarano, Cimadolmo, Codognè, Colle Umberto, Conegliano, Cordignano, Fontanelle, Fregona, Gaiarine, Godega di Sant'Urbano, Gorgo al Monticano, Mansuè, Marcon, Mareno di Piave, Meolo, Monastier di Treviso, Motta di Livenza, Oderzo, Ormelle, Orsago, Ponte di Piave, Portobuffolè, Quarto d'Altino, Roncade, Salgareda, San Biagio di Callalta, San Fior, San Pietro di Feletto, San Polo di Piave, Santa Lucia di Piave, San Vendemiano, Sarnede, Silea, Susegana, Vazzola, Vittorio Veneto

7. PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE DEL PIANO

Il presente Piano sarà pubblicato secondo quanto previsto dalla normativa vigente di riferimento sul sito istituzionale della Società nella sezione dedicata e comunicato ai dipendenti e ai collaboratori, mediante segnalazione via e-mail personale, o altro mezzo per coloro che ne siano sprovvisti, affinché ne prendano atto e ne osservino le disposizioni.

Il Piano verrà altresì consegnato ai nuovi assunti o collaboratori ai fini della presa d'atto e dell'accettazione del relativo contenuto.

Il Piano verrà inoltre comunicato ai Comuni Soci al fine di consentire l'attività di vigilanza e di controllo sull'azienda e al fine di coordinare il proprio P.T.P.C.T. con l'area AREA E - Rapporti con la proprietà del presente Piano (che prevede i processi a rischio corruzione: Gestione dei rapporti di alto profilo istituzionale e Gestione dei rapporti commerciale con i Comuni Soci).

Come già chiarito nel P.N.A. 2016, in una logica di semplificazione e in attesa della realizzazione di un'apposita piattaforma informatica, non sarà trasmesso alcun documento ad ANAC.

8. RESPONSABILITÀ

Il R.P.C.T. risponde nelle ipotesi previste dall'articolo 1, commi 12, 13 e 14, legge 190/2012. La mancata osservanza delle disposizioni contenute nel presente Piano costituisce elemento di valutazione della responsabilità dei Dirigenti, dei Quadri e dei dipendenti, con riferimento alle rispettive competenze, oltre che elemento di valutazione sulla performance individuale.

Come previsto dal P.N.A. (Allegato 1, par. B.1.16 pagg. 20/21), il presente P.T.P.C.T. individua, in via transitoria, come segue i soggetti **REFERENTI** del R.P.C.T.: **tutti i Quadri e gli impiegati dall'8° livello scendendo fino al 6° livello dell'Azienda**, riservando al R.P.C.T. la facoltà di riferirsi, se ritenuto necessario, ad ogni altro qualsivoglia soggetto interno o esterno alla società.

Allegati al P.T.P.C.T.:

- n. 1 – Organigramma/Funzionigramma;
- n. 2 – Gestione dei rischi;
- n. 3 – Sezione della Trasparenza:
 - sub 3.1 - Elenco degli obblighi di pubblicazione (allegato alla Sezione della Trasparenza);
 - sub 3.2 – Registro degli accessi civici (allegato alla Sezione della Trasparenza);
- n. 4 – Whistleblowing: disciplina della tutela del dipendente e procedura di segnalazione;
- n. 5 – Whistleblowing: modulo per la segnalazione di condotte illecite da parte del dipendente di Piave Servizi Srl.